



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

73^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 4 dicembre 2012

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	5	Proposta di legge di iniziativa popolare ‘Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali’ (iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16 aprile 1973, n. 9)		
Processo verbale	»	5			
Congedi	»	7			
Risposta scritta ad interrogazione	»	7			
Interrogazione presentata	»	7			
Ordine del giorno	»	7			
Sull'ordine dei lavori					
Presidente	»	9,10,11	Presidente	pag.	11,16
Surico	»	10	De Leonardis	»	11
De Leonardis	»	11	Surico	»	12
			Zullo	»	13
			Marmo	»	14
			Mazza	»	15

SEDUTA N° 73

RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 2012

Esame articolato

Presidente	pag.	16
------------	------	----

Legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”: seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana)

Presidente	»	17
------------	---	----

Esame articolato

Presidente	»	17,27,28
Palese	»	18
Losappio	»	20
Blasi	»	21
Damone	»	22
Curto	»	23
Negro	»	26

Proposta di legge Decaro, Blasi “Modifica dell’articolo 8 della l.r. n. 24/2012”

Presidente	»	28
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	28

Esame articolato

Presidente	»	28,30
------------	---	-------

Proposta di legge Decaro, Minervini, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

Presidente	»	31
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	31

Esame articolato

Presidente	»	34,43,44
Decaro	»	43
Damone	»	43

Proposta di legge Blasi, Pentassuglia, Romano “Ampliamento offerta prodotti punti vendita

esclusivi di stampa quotidiana” e DDL n. 20 del 5/10/2012 “Vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali”

Presidente	pag.	44
Gianfreda, <i>relatore</i>	»	44

Esame articolato

Presidente	»	44,45
------------	---	-------

DDL n. 21 del 31/10/2012 “Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica”

Presidente	»	45
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	46

Esame articolato

Presidente	»	49,65
------------	---	-------

DDL n. 17 del 07/09/2012 – “Modifica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento”

Presidente	»	65
Marino	»	65

Ordine del giorno a firma dell’Ufficio di Presidenza “Crisi del sistema della stampa quotidiana e radiotelevisiva in Puglia”

Presidente	»	66,67
Negro	»	67

Ordine del giorno Cassano, Sala, Surico, Friolo, Laddomada, Mazza, Zullo, Camporeale, De Leonardis, Lonigro, Di Gioia, De Biasi, Pastore, Losappio, Ognissanti, De Gennaro, Epifani, Matarrelli, Pentassuglia, Romano, Maniglio, Gatta, Congedo, Ventricelli, Schiavone, Gianfreda, Buccoliero, Greco, Lospinuso, Marino, Longo, Boccardi, Nuzziello, Disabato, Loizzo, Caroppo, Marmo, Bel-

SEDUTA N° 73

RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 2012

lomo, Damone, Iurlaro, Menna del 27/11/2012 “Modifica art. 19 legge regionale n.4 del 2010”

Presidente	pag.	67,68,69
Cassano	»	67,68
Attolini, <i>assessore alla sanità</i>	»	67,68,69
Losappio	»	68

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11.45).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 72 del 30 novembre 2012:

Presidenza del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Maniglio
indi del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.28 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Il Presidente commemora il giovane operaio dell'Ilva Francesco Zaccaria, deceduto per la caduta in mare della gru su cui lavorava, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta con particolare violenza sullo stabilimento siderurgico e sull'abitato di Statte. (*Il Consiglio osserva un minuto di raccoglimento*).

Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 27 novembre 2012.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Marti, Mazzarano, Mennea, Minervini e Schiavone.

Viene data lettura delle assegnazioni alle Commissioni.

Primo argomento in discussione è la proposta di legge dell'ufficio di Presidenza "Riduzione dei costi della politica", iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del regolamento. La relazione del Presidente della I Commissione, consigliere Sannicandro viene data per letta. Segue l'esame dell'articolato. Al termine il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la proposta di legge, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere

Palese chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risulta assente il Gruppo I Pugliesi e il consigliere Pastore).

Secondo argomento in discussione è il disegno di legge n. 31 del 04.10.2011 "Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 'Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali' da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5". Il consigliere De Leonardis, Presidente della VII Commissione, svolge la relazione (*sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Maniglio*). Nella discussione generale interviene il consigliere Palese. Si passa all'esame dell'articolato (l'articolo unico viene votato per parti). Al termine il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Palese chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Terzo argomento in discussione è la proposta di legge Bellomo "Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Realizzazione di una veranda-solarium per fisioterapia ed elioterapia in favore delle persone con disabilità grave". Il consigliere Pentassuglia, Presidente della V Commissione, svolge la relazione. Segue l'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la pdl, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Bellomo chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Quarto argomento in discussione è il disegno di legge n. 3 del 13.03.2012 "Boschi didattici della Puglia". La relazione del consigliere Gianfreda, Presidente della IV Commissione, viene data per letta. Segue l'esame

dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 4, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Stefano chiede che la legge venga dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Quinto argomento all'esame del Consiglio è il disegno di legge n. 13 del 10.07.2012 "Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 'Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227'- modifiche e integrazioni". La relazione del consigliere Gianfreda, Presidente della IV Commissione, viene data per letta. Segue l'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 5, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Stefano chiede che la legge venga dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Sesto argomento in discussione è la proposta di legge Losappio ed altri "Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità", iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del regolamento. Il Presidente della IV Commissione, consigliere Gianfreda, svolge la relazione (*sostituzione alla Presidenza del Vicepresidente Maniglio con il Presidente Introna*). Per consentire un approfondimento degli emendamenti presentati, il Presidente sospende l'esame della pdl.

Settimo argomento in discussione è il disegno di legge "Garanzia regionale a favore della Banca Europea degli Investimenti per la contrazione di mutuo da parte di Acquedotto Pugliese Spa destinato al programma di investimenti in opere del servizio idrico integrato - articolo 32 legge regionale 16 novembre 2001, n. 28", iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del regolamento. Il consi-

gliere Sannicandro, Presidente della I Commissione, svolge la relazione. Il consigliere Palese, intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda l'intesa raggiunta in Conferenza dei Presidenti e chiede di ascoltare la relazione del Presidente della Giunta sull'Acquedotto pugliese (*di cui al p. 3 dell'odg.*), prima di proseguire con l'esame del provvedimento in oggetto. Il Presidente Vendola relaziona. Segue la discussione generale sul disegno di legge in oggetto. Intervengono i consiglieri Bellomo, Surico, Palese, Zullo, Negro, Mazza e Damone. Conclude il dibattito l'assessore Amati. Segue l'esame dell'articolato.

Su richiesta avanzata dal consigliere Decaro a nome del Gruppo PD, il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, del ddl, che è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio con 45 voti a favore, come da scheda n. 6, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Amati chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità.

Il Consiglio riprende l'esame della pdl Losappio e altri "Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità", iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 29 del regolamento. Si procede all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la pdl, che è approvata a maggioranza, come da scheda n. 7, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Ottavo argomento in discussione è l'ordine del giorno del 15.11.2012 a firma del consigliere Damone "Ospedali riuniti di Foggia". Il consigliere Damone lo illustra. Interviene l'assessore Attolini. Il consigliere Damone prende atto di quanto dichiarato dall'assessore.

Nono argomento in discussione è la mozione del 06.11.2012 a firma dei consiglieri

Surico, Pentassuglia, Cervellera “Avvio di un programma straordinario per prevenzione, diagnosi e cura dei tumori a Taranto”. Il consigliere Surico la illustra. Seguono gli interventi dei consiglieri Pentassuglia, Mazza, Cervellera, dell'assessore Attolini e del consigliere Surico.

Il Presidente pone in votazione la mozione, così come emendata, che è approvata all'unanimità (risultano assenti i Gruppi IdV, Misto, MeP, I Pugliesi e PPT).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 4 dicembre p.v..

La seduta termina alle ore 14.37.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Brigante, Caracciolo, Ladomada, Lospinuso e Marti.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risposta scritta ad interrogazione

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alla seguente interrogazione:

– Marmo: “Accreditamento degli Organismi formativi”.

Interrogazione presentata

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente

interrogazione:

– Cassano (*con richiesta di risposta scritta*): “Modifica art. 19, legge regionale n. 4 del 2010”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge di iniziativa popolare “Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali” (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16 aprile 1973, n. 9*);

2) Legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”: seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana);

3) DDL n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale” (*rel. cons. Marino*);

4) Proposta di legge Decaro, Blasi “Modifica dell'articolo 8 della l.r. n. 24/2012” (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) Proposta di legge Decaro, Minervini, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” (*rel. cons. Pentassuglia*);

6) Proposta di legge Blasi, Pentassuglia, Romano “Ampliamento offerta prodotti punti vendita esclusivi di stampa quotidiana” e DDL n. 20 del 5/10/2012 “Vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali” (*rel. cons. Gianfreda*);

7) DDL n. 21 del 31/10/2012 “Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica” (*rel. cons. Pentassuglia*);

8) Proposta di legge Caroppo A., Marmo N. “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27.11.2009 n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)” (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

9) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone

del 04/02/2011 “Risorse economiche per il funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce”;

10) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 “Finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie”;

11) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 “Assunzioni nel Servizio di oncoematologia del ‘Fazzi’ di Lecce”;

12) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 “Stagione venatoria”;

13) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

14) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 “Protesta autotrasportatori”;

15) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

16) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 “10 febbraio ‘Giornata del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”;

17) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

18) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Iurlaro, Pentassuglia, Brigante, Nuzziello, Disabato del 30/05/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

19) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

20) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

21) Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziativa volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”;

22) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassa-

no, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

23) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

24) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

25) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

26) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

27) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

28) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

29) Ordine del giorno Palese del 26/04/2012 “Vendita terreni Isole Tremiti”;

30) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

31) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

32) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

33) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

34) Ordine del giorno Tarquinio del 04/07/2012 “Solidarietà al prof. Ichino e al Consiglio comunale di Roma”;

35) Ordine del giorno Blasi, Romano, Maniglio, Loizzo, Decaro, Amati, Minervini, Mazzarano del 23/07/2012 “Riduzione del numero dei Consiglieri”;

36) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

37) Ordine del giorno Mazza del 23/07/2012 “Realizzazione a Taranto di un progetto di economia alternativa entro cinque anni e contestuale chiusura, nel medesimo arco temporale, dell’area a caldo dell’ILVA s.p.a.”;

38) Ordine del giorno Palese, Marti del 02/08/2012 “Chiusura Centro Trapianti dell’Ospedale Vito Fazzi Lecce”;

39) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

40) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

41) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

42) Ordine del giorno Cassano del 21/11/2012 “Defiscalizzazione spese mantenimento figli non occupati”;

43) Ordine del giorno Cassano, Sala, Surico, Friolo, Laddomada, Mazza, Zullo, Camporeale, De Leonardis, Lonigro, Di Gioia, De Biasi, Pastore, Losappio, Ognissanti, De Gennaro, Epifani, Matarrelli, Pentassuglia, Romano, Maniglio, Gatta, Congedo, Ventricelli, Schiavone, Gianfreda, Buccoliero, Greco, Lospinuso, Marino, Longo, Boccardi, Nuzziello, Disabato, Loizzo, Caroppo A., Marmo N., Bellomo, Damone, Iurlaro, Mennea del 27/11/2012 “Modifica art. 19 legge regionale n. 4 del 2010”;

44) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

45) Ordine del giorno Marino, Lonigro, Mazzarano, Pastore, Losappio, Surico, Palese, Di Gioia, Marmo N., Decaro, Maniglio, Sala, Bellomo, Damone, Friolo, Caroppo A., De

Gennaro, Ognissanti, Cervellera del 27/11/2012 “Interventi a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

46) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

47) Proposta di legge Blasi, Decaro “Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

48) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’odg ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di passare all’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno, permettetemi di salutare con piacere gli alunni dell’Istituto Comprensivo Polo 1 della scuola media “Giosuè Carducci” di Squinzano (Lecce) e di ringraziarli per la loro presenza. Auguriamo loro un futuro di grandi successi e di affermazioni professionali, purché studino.

Oltre al punto n. 1), recante “Proposta di legge di iniziativa popolare “Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali””, su cui riferirò fra poco, nella Conferenza dei Capigruppo si è stabilito di procedere all’approvazione dei punti nn. 2), 4), 5), 6) e 7), nonché del disegno di legge sulla modifica e integrazione all’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, che viene iscritto all’odg ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento del Consiglio. Infine, tratteremo l’ordine del giorno sulle difficoltà generalizzate del sistema della stampa quotidiana.

Con riferimento al punto n. 1) all’ordine del giorno, la proposta di legge di iniziativa popolare “Trattamento economico e previ-

denziale dei consiglieri regionali”, iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 9, voglio informare l’Assemblea che ieri è pervenuta una nota indirizzata alla Segretaria del Consiglio regionale, dottoressa Vernola, da parte dell’avvocato Maurizio Buccarella, rappresentante del Comitato proponente la proposta di legge di iniziativa popolare.

L’avvocato Buccarella chiede il rinvio della discussione del provvedimento iscritto al primo punto all’ordine del giorno a dopo l’audizione che sarà tenuta nei prossimi giorni dalla Commissione per gli affari istituzionali.

Il problema, quindi, è rimesso alla volontà del Consiglio: trattandosi di un punto già iscritto all’ordine del giorno, è necessario che, per non procedere alla discussione, il Consiglio dichiari la sua disponibilità ad accogliere tale richiesta votando per il rinvio ad altra seduta, che non potrà che essere quella successiva alla sessione di bilancio.

Ricordo ai colleghi consiglieri che quello odierno è l’ultimo Consiglio prima del bilancio. Da questo pomeriggio, ossia da quando la Giunta licenzierà il bilancio, si aprirà la sessione di bilancio.

Pertanto, altre sedute non saranno tenute se non quelle destinate all’approvazione del bilancio stesso. L’eventuale rinvio del primo punto all’ordine del giorno, così come richiesto dal Comitato, sarà necessariamente fissato a una seduta del 2013.

Ciò premesso, invito il Consiglio a esprimersi. Dobbiamo procedere al rinvio, che può essere motivato con la richiesta degli interessati, così come l’approvazione o il diniego. È evidente che dobbiamo fornire una risposta. La motivazione è sicuramente contenuta all’interno dei provvedimenti che questo Consiglio ha già approvato in materia di adeguamento alle disposizioni contenute nel decreto legge del Governo nazionale n. 174, alle quali le Regioni si stanno adeguando. Con il suddetto decreto tutte le Regioni italiane vedranno adeguato lo *status* giuridico ed economico

dei consiglieri regionali. Dal Friuli alla Sardegna, alla Sicilia, alla Puglia, tutti i Consigli regionali avranno le stesse condizioni di trattamento giuridico ed economico.

Al punto n. 2) dell’ordine del giorno è prevista la seconda lettura per la legge con la quale si modifica lo Statuto del Consiglio regionale della Puglia, approvando in via definitiva la modifica dell’Assemblea a 50 consiglieri regionali.

Con questo ulteriore provvedimento, che comunque oggi adatteremo, l’oggetto della legge di iniziativa popolare è stato ampiamente accolto.

SURICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, nel ribadire quanto lei ha testé affermato, credo che questo Consiglio, uno dei più virtuosi in Italia – non lo sosteniamo noi, ma il Governo –, sia stanco di essere oggetto di pretesti demagogici che non hanno alcun riscontro in ciò che abbiamo fatto non più tardi di alcuni giorni fa e che ci accingiamo a fare tra pochi minuti.

Rigetto, quindi, qualsiasi tentativo di strumentalizzazione nei confronti di un argomento verso un Consiglio regionale che è uno tra i più virtuosi e che si è dimostrato tra i primi in Italia ad adottare quanto il Governo nazionale ha previsto.

Noi rimandiamo questi tentativi demagogici al mittente. Personalmente, sono dell’opinione di affrontare immediatamente, una volta per tutte, questa proposta di legge e di fornire una risposta compiuta e completa a chi intende fare solo e soltanto demagogia.

PRESIDENTE. Sarebbe comunque opportuno, come prevede la prassi, che sulla mia proposta di accoglimento del rinvio ci fossero un intervento a favore e uno contrario.

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, più che intervenire per quanto riguarda il rinvio, vorrei solo ricordare all'Aula e a noi tutti che di questo argomento si parla ormai da diverso tempo.

Ricordo che il 30 novembre abbiamo approvato, prima Regione in Italia, l'adeguamento al decreto legge n. 174, come lei ricordava prima, e abbiamo inviato un segnale di sobrietà, che la società ci chiedeva in un momento difficile come questo, in cui ci sono problemi economici veramente notevoli.

Sottolineo ciò fuori da ogni polemica e da ogni strumentalizzazione politica, perché usare questi argomenti per fare politica mi sembra del tutto inusuale, poco opportuno e comunque agli italiani interessa fino a un certo punto. Ad ogni modo, quest'Aula è stata veramente capace di inviare un segnale in questo senso recependo la norma in questione.

Voglio ricordare a tutti, a me stesso per primo, che oggi non ci sono più trattamenti diversi fra le Regioni, come affermava lei. Ogni Regione si deve adeguare al decreto legge che oggi il Senato sta approvando. Noi ci siamo adeguati prima dell'approvazione dello stesso, che prevede un'uniformità di trattamento per tutte le Regioni e regola i vitalizi, che sono stati aboliti. Il decreto regola, inoltre, la parte che riguarda il trattamento di fine rapporto, che non avremo più, nonché la vita dei Gruppi consiliari, che hanno una loro gestione.

La Regione Puglia, ricordiamocelo tutti, era quella che erogava meno risorse, peraltro in gran parte restituite all'Ufficio di Presidenza e ai Gruppi consiliari. Ci siamo adeguati anche in questa materia.

Capisco le istanze di chi di questa legge voleva fare uno strumento politico, però noi dobbiamo ancora una volta fornire una dimostrazione di serietà e di capacità di affrontare i problemi quando si pongono. Ritengo, quindi, che sia ora di smettere di parlare di questioni

che riguardano molto marginalmente lo sviluppo della Puglia e di affrontare, invece, i veri problemi in maniera seria.

È opportuno oggi sgombrare il campo da queste diffuse forme di pubblicità per inviare ancora una volta un segnale ai pugliesi, facendo capire che noi ci siamo adeguati e che stiamo portando avanti una battaglia per lo sviluppo di questa Regione assieme a loro.

Propongo, perciò, a quest'Aula di affrontare questo argomento e di votare anche su questa legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di rinvio della proposta di legge di iniziativa popolare ad altra seduta.

Non è approvata.

Proposta di legge di iniziativa popolare "Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16 aprile 1973, n. 9*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Proposta di legge d'iniziativa popolare "Trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali" (*iscritta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16 aprile 1973, n. 9*)».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, torno a ribadire quanto ho affermato in precedenza. Con questa legge di iniziativa popolare, portata avanti da un movimento politico di cui alcuni rappresentanti sono presenti in quest'Aula, si vuole intervenire su un argomento che riguarda in particolare lo *status* di consigliere regionale, ossia il compenso, la diaria e tutte le peculiarità dello *status* di consigliere regionale.

Come è stato ampiamente ricordato anche da altri colleghi consiglieri, su questo argo-

mento abbiamo tenuto un comportamento molto rigoroso e siamo stati attenti agli sviluppi di questa normativa in ambito nazionale. Il Governo Monti ha inteso predisporre un decreto legge che oggi è all'esame del Senato, il quale l'approverà in maniera definitiva e in cui figurano le stesse normative che ci accingiamo noi oggi ad affrontare.

Noi abbiamo già recepito questo decreto legge, che va a uniformare su tutto il territorio nazionale le indennità, gli emolumenti e il vitalizio, che viene abolito, il TFR, che non c'è più, e la parte che concerne il trattamento delle risorse ai Gruppi, che hanno la necessità di portare avanti le loro battaglie. Abbiamo recepito per primi questa normativa.

Ritengo, quindi, che la proposta di legge portata avanti da questo movimento sia già stata di fatto recepita. Andremmo, dopo una settimana, a parlare nuovamente di una modifica che abbiamo già attuato e, quindi, inutile.

Pertanto, gran parte delle istanze qui prodotte sono state recepite dal Consiglio regionale. Se mi si consente, abbiamo fornito una prova di sobrietà molto importante. In un momento come questo, in cui ci sono difficoltà per tutti i settori economici, abbiamo dimostrato di attuare una politica di servizio e non, come ci si accusava, di essere una casta.

Siamo in tanti a svolgere un lavoro faticoso, a cui teniamo molto e che stiamo seguendo con attenzione. Non siamo una categoria di privilegiati e l'abbiamo ampiamente dimostrato.

Ritengo, pertanto, che su questa proposta di legge sia inutile votare a favore, in quanto l'abbiamo già recepita. In tal senso, ritengo che essa vada bocciata.

Grazie.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Surico. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, ribadendo quanto ho asserito poco fa, credo che non sia opportuno dare in pasto all'opinione un facile

strumento di demagogia, nell'idea di un'antipolitica partitica che oggi, se trova sicuramente ragione in alcuni comportamenti aberranti di alcuni soggetti in alcune regioni, sicuramente non consente a nessuno di fare di tutta l'erba un fascio e di assimilarci a coloro che oggi hanno abusato di uno strumento democratico che consente l'elezione da parte di alcuni in un territorio sulla base di una legge regionale, che pone la preferenza al centro dell'azione programmatica e politica. Credo che nessuno debba fare di tutta l'erba un fascio.

In questo Consesso regionale io per primo mi sento tra coloro che hanno svolto il proprio mandato, sia la volta scorsa, sia questa, con rigore e serietà. Un professionista come me, che oggi viene assimilato a chi ha abusato di quanto la democrazia sapientemente consente, non ci sta. Non ci sta perché ritiene che la difesa del bene comune, dell'interesse dei cittadini e non dell'interesse particolare, bensì dell'interesse complessivo, sia uno strumento fondamentale, che ritrova radici nella storia dell'umanità e che deve continuare in maniera serena.

Alimentare un sentimento di antipolitica nei confronti di una casta, che casta non è, ma che lo è stata per alcuni, è aberrante. Io mi sento personalmente offeso. In quest'Aula noi abbiamo adottato provvedimenti di interesse generale con senso di equilibrio, ciascuno svolgendo il proprio ruolo sapientemente e con coscienza. Non si deve permettere ad alcuno di mettere in discussione ciò, a meno che non vi siano fatti e circostanze che contestino l'operato individuale o di un'intera collettività.

Noi abbiamo ottemperato, nonostante ciò, a quanto il Governo ha previsto in un momento di difficoltà. La nostra è una delle prime Regioni in Italia ad aver ottemperato a un dispositivo legislativo che mira a ridurre i costi della politica. Ciò che va riformato è l'impegno politico. Non basta ridurre i costi. Noi ridurremo, tra pochi minuti, anche il numero dei consiglieri: potrà essere una misura suggerita

da una congiuntura economica, ma che certamente può mettere in difficoltà alcuni territori che non vedranno espressa la loro voce in questo Consesso regionale.

Tuttavia, l'attuiamo e l'abbiamo attuata credendo che tutti, in un momento difficile, debbano compiere la loro parte. Stare oggi ancora a discutere del ruolo della politica, che cavalcate in maniera demagogica, contro la politica stessa, che non potrà mai venire meno, è inutile.

La difesa della *polis*, della città, è un segno di democrazia. Noi oggi rappresentiamo le istanze democratiche del nostro territorio. Laddove non dovessimo farlo, allora ci sarebbe una forte incongruenza. Finché ciascuno di noi, come ritengo che ciascuno di noi abbia fatto, io per primo, continuerà a difendere l'interesse comune, credo che il nostro dovere sarà stato compiuto. Per quanto mi riguarda, è stato già compiuto.

Ringrazio il Presidente di questo Consiglio regionale, che si è adoperato perché si facesse tutto e presto. È giusto dare l'esempio ai cittadini. Ci dobbiamo riappropriare di un'etica e di una morale politica che negli ultimi anni si è persa, arrivando fino ai giorni nostri e consentendo a chi non ha alcuna proposta di essere l'unica àncora di salvezza in un *mare magnum* di idee che, alla fine, non trovano le gambe per camminare.

Annuncio, pertanto, il mio voto contrario a questa proposta di legge, in quanto abbiamo già unitamente approvato il 30 novembre un dispositivo che limita gli elementi in oggetto, in ottemperanza a quanto una legge dello Stato prevede.

Riprendere argomenti che ormai ci hanno resi esausti e nei confronti dei quali potremmo discutere di più forse è meglio. Tuttavia, io credo che il 30 novembre abbiamo messo un punto fermo, anche se evidentemente qualcuno non l'ha capito. Lo facciamo allora oggi in maniera definitiva, rigettando quello che, secondo me, è solo un pretesto per fare demagogia politica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, signori consiglieri, penso che ormai chi ha un lavoro stia iniziando a pensare di ritornarvi, perché credo che questa politica sia difficilmente praticabile.

Mi auguro che tanti amici grillini possano effettivamente misurarsi con la politica e che possano sostituirci. Credo, infatti, che chi non vive direttamente le problematiche non possa comprenderle appieno. Nei Consigli regionali ci sono eterogeneità di estrazione, ci sono professionisti, operai, dipendenti pubblici, ognuno dei quali viene da una determinata redditività.

Può accadere – mi rivolgo agli amici grillini – che qualcuno di noi, con una determinata redditività, per spirito civico e per propensione di servizio verso la collettività, sia chiamato a impegnarsi per essere eletto, a ritrovarsi in Consiglio regionale e a non trovare la stessa redditività che percepiva prima di entrarvi. All'interno della discussione su quanto si percepisce in politica potrebbe, dunque, formarsi un fattore di deterrenza per alcuni alla partecipazione alla vita pubblica.

In altre parole, Presidente, potremmo trovarci un Consiglio regionale senza medici primari, senza magistrati, senza determinati professionisti, che pure potrebbero apportare al dibattito pubblico e all'interazione tra noi elementi di vissuto esperienziale importanti per la crescita della collettività.

Dobbiamo maturare questa elemento. Tuttavia, al di là del compenso che è stato stabilito all'interno di una Conferenza Stato-Regioni, in un accordo tra il Governo e le Presidenze dei Consigli regionali, credo che diventi importante valutare la produttività della politica. Si può anche pagare poco un consigliere regionale, ma, se lo stesso non produce e si assenta, quel pagamento è uno spreco, un latrocinio. Possiamo considerarlo come vogliamo. D'altra parte, lo si può pagare nel giusto, ma

l'importante è che ci sia una produttività della politica.

Come accennava il collega Surico, questo dovrebbe essere l'impegno che ognuno di noi deve apportare nella politica, qualora eletto, perché è tenuto, come lo siamo noi, al rispetto di un mandato elettorale che gli hanno conferito gli elettori.

Al di là di queste situazioni, che dividono la gente, e che non dovrebbero farlo, io ritengo che anche con l'ausilio dei *mass media* e della stampa debba essere riportata alla gente la produttività e l'operato di ciascun consigliere, ossia che debba essere comunicato che cosa fa un Consiglio. Se alla gente arrivano i fatti avvenuti nel Lazio, è ovvio che si penserà che quel vissuto sia riportabile e riconducibile a ogni Regione.

Caro Presidente, io ho maturato l'idea che in un eventuale processo verso chi si è macchiato di questi fatti, nel Lazio o in altre Regioni, noi dobbiamo costituirci parte civile – chiedo a un amico collega avvocato penalista se ciò sia consentito – perché non mi sento di essere accomunato a determinati comportamenti, nella mia coscienza. Se poi qualcuno dimostra il contrario, sarò processato anch'io come altri.

Se c'è stato un accordo Stato-Regioni che ha rivisto l'intera materia, lo prendo per buono. L'abbiamo assunto l'altro giorno e credo che, se si è assunta una decisione, non si possa essere in discordanza pochi giorni dopo, dal venerdì al martedì.

Pertanto, anch'io mi esprimerò, così come ha preannunciato il collega Surico, con il voto contrario, ma sempre nell'idea che, quando saranno eletti in questo Consiglio regionale, i grillini accetteranno questa legge, la manterranno e non la cambieranno, in quanto si renderanno conto che la legge che abbiamo votato noi, poiché è votata in tutta la Regione, è quanto di più giusto ci sia in questo momento per l'Italia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, permettetemi di riportare il ragionamento sulla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal Movimento 5 Stelle in Puglia nell'ambito in cui realmente deve essere discussa ed esaminata.

Quando l'Ufficio di Presidenza, in perfetta sintonia con il Consiglio regionale, ha ricevuto la proposta di legge, ha avviato il procedimento previsto dalla legge regionale e dal Regolamento e ha assegnato agli Uffici l'esame del provvedimento.

È inutile precisare, perché siamo tutti consci della temperie in cui oggi viviamo e in cui l'Italia si dibatte in questi mesi, che le motivazioni che sono a fondamento di questa iniziativa sono profondamente sentite dai cittadini pugliesi e, in generale, dagli italiani. Non vorrei che questa apparisse come una manifestazione di superiorità rispetto a un'iniziativa che ha motivazioni fondate e che bisognava esaminare con la dovuta attenzione.

Tuttavia, l'Ufficio di Presidenza, la VII Commissione e il Consiglio regionale – occorre ribadirlo chiaramente – non hanno snobbato un'iniziativa popolare. Ci siamo trovati in tutto quest'anno a dover affrontare problematiche che sono poi emerse sulla stampa e che hanno indotto il Governo centrale a individuare alcuni binari entro i quali le Regioni dovevano muoversi.

Affermo con tutta sincerità che il Governo ha invaso le competenze delle Regioni e l'ha fatto intervenendo brutalmente. Ciononostante, va dato atto alla classe dirigente del Consiglio regionale di aver compiutamente compreso il sentimento popolare che era nell'aria e di aver operato nella direzione, sebbene imposta, di una riduzione forte dei costi della politica.

Noi voteremo “no” a questa proposta di legge, ma lo faremo per il semplice motivo che non è più coerente con le disposizioni del decreto legge che oggi verrà convertito in legge al Senato, per cui la strada era già stata tracciata.

Se andiamo a verificare alcuni articoli, come il rimborso delle spese di trasporto, troviamo che tale rimborso è stato cancellato per i consiglieri regionali e inserito in un'unica voce omnicomprendiva, peraltro uguale per i consiglieri che vengono da Santa Maria di Leuca o da Vico del Gargano, da Vieste o dal nord della Puglia.

Il trattamento è uguale per tutti, ragion per cui questo articolo sarebbe stato senz'altro non utilizzato.

Potremmo trovare altri elementi, come la sottrazione di una parte dell'indennità per le assenze, già contenuta nelle leggi regionali. L'assenza ingiustificata di un consigliere regionale dai lavori del Consiglio o delle Commissioni viene sanzionata con una sottrazione cospicua della sua indennità.

Vorrei che comprendessimo che l'orientamento del Consiglio regionale si è già esaurito nell'adeguarsi alla normativa nazionale. Magari avremmo desiderato adeguarci a questo trattamento, che sarebbe stato notevolmente più favorevole per quei consiglieri che provengono da aree estreme rispetto alla centralità di Bari.

Rispetto a questo punto possiamo affermare, con molta serenità e tranquillità, che la proposta di legge, sebbene abbia anticipato un movimento che si è andato poi concretizzando anche negli atti di Governo, è stata già soddisfatta dalla soluzione che il Governo ha imposto a tutte le Regioni, con l'adeguamento della propria indennità a quella della Regione più virtuosa e con le altre voci specifiche che il Governo ha previsto di apporre nel proprio decreto legge.

Credo che la giustificazione per cui il Consiglio regionale molto probabilmente voterà contro questa proposta di legge sia racchiusa in questo percorso, che è durato un anno e che ci ha portato a concludere con un'autoriforma dell'indennità e anche – l'approveremo tra pochi minuti – con la riduzione del numero dei consiglieri da 70 a 50.

Credo che di ciò vada dato atto a una clas-

se dirigente che, in un momento particolare, si è assunta le proprie responsabilità. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei, collega Marmo, soprattutto per le opportune precisazioni.

È iscritto a parlare il consigliere Mazza. Ne ha facoltà.

MAZZA. Signor Presidente, su quanto già asserito dai colleghi mi trovo, stavolta, in accordo per una serie di ragioni, soprattutto per il fatto che si corre il rischio di depauperare un Consiglio regionale delle competenze professionali che possono portare i loro apporti – in merito non c'è distinzione fra maggioranza e minoranza, fra destra e sinistra – nell'ambito delle discussioni delle leggi nelle Commissioni e via elencando.

Tutto ciò è rilevante ai fini dell'amministrazione di una Regione che necessita di continui apporti di innovazione, di adeguamento alle modernità e, ovviamente, di conoscenza di quanto vi è stato nel passato.

Qual è il rischio maggiore in tutto ciò, se si procede su una strada in cui si pensa solo a decurtare *tout court* e non a incentivare eventualmente il merito, come può avvenire in qualunque tipo di professione? Il rischio reale è che si svilisca l'attività di un Consiglio inserendo al suo interno mestieranti della politica e persone che si avvicinano alla politica solo per acquisire un mestiere e che sarebbero, altrimenti, senza arte, né parte.

Nel momento in cui si decurta la possibilità che professionisti o persone che abbiano sviluppato già una loro esperienza di vita professionale accedano al Consiglio, si fa posto a chi, in realtà, vuole crearsi un mestiere che duri vita natural durante, il che è quanto di più negativo ci sia in politica.

Noi oggi viviamo, purtroppo, proprio questo aspetto. Ci sono molte persone che siedono anche in Parlamento da trenta o quarant'anni e mi chiedo ancora che cosa abbiano fatto in questo arco di tempo. Non sto a citare

nomi, ma ve ne sono alcuni anche molto eclatanti. Mi domando effettivamente quale beneficio l'Italia abbia tratto da chi per trenta o quarant'anni è stato seduto in Parlamento.

Il mestiere del politico è, per me, antitetico alla politica stessa, perché dovrebbe essere un mestiere eclettico, ancorato alla realtà di diversità e di creazione di nuove generazioni che si alternano. Si dovrebbe ambire alla politica come se fosse una realtà veramente competitiva, il più nobile dei mestieri, se fosse realmente equiparabile a un mestiere.

Per i suddetti motivi voterò contro questa legge, che non ha senso anche alla luce di tutto ciò che è stato eccepito e delle somme che abbiamo già decurtato. Grazie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Salutiamo i ragazzi del Polo 1 di Squinzano.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Riduzione del cinquanta per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui alla lett. a) dell'art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è diminuito del cinquanta per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono all'ammontare diminuito di cui al presente articolo.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Detrazione sulla diaria)

1. La diaria di cui alla lett. a) dell'art. 53

della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 9 non è corrisposta al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle sedute dei seguenti organi collegiali:

- a) Consiglio Regionale
- b) Giunta Regionale
- c) Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta
- d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
- e) Organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale
- f) Tutti gli organismi previsti dalla legislazione regionale vigente e dallo Statuto regionale.

2. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

3. Si considera presente il consigliere che, facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad altra riunione degli organi collegiali di cui al comma 1 o si trovi in missione in rappresentanza del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

art. 3

(Rimborso spese di trasporto)

1. I rimborsi spese di trasporto di cui alla lett. a) dell'art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 spettano ai consiglieri per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede del Consiglio regionale. Essi sono costituiti da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri e corrisposti in base alla effettiva presenza, secondo criteri e modalità stabiliti con atto dell'ufficio di presidenza.

2. Nei casi in cui, al fine di raggiungere la sede del Consiglio regionale dalla propria residenza per lo svolgimento delle attività con-

nesse all'esercizio del mandato, sia necessaria la percorrenza di strade su cui è previsto il pagamento del pedaggio, al consigliere regionale, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

3. Il rimborso spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare finzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

art. 4

(Modifiche all'art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 9)

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:

“2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare esclusivamente per cause connesse al loro esercizio.”

2. Il comma 5-bis dell'art. 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8, inserito dalla l.r. 1/2005, art. 70, è abrogato.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

art. 5

(Sostituzione art. 15 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8)

1. L'art. 15 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Impedimento di mandato)

1. Ai consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, il trattamento economico omnicomprensivo di cui alla lett. a) dell'art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 è sospeso per l'intero periodo d'impedimento.

2. Esclusivamente in caso di provvedimen-

to definitivo di proscioglimento, ai consiglieri regionali è corrisposto l'intero ammontare dell'indennità di mandato spettante per il periodo d'impedimento.”

3. Gli uffici competenti del Consiglio regionale effettuano verifiche entro il 30 gennaio di ogni anno sui singoli consiglieri per la constatazione dei carichi pendenti di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio comunica i risultati delle verifiche effettuate entro il 30 marzo, nella prima seduta utile del Consiglio regionale.”

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

art. 6

(Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale e dell'assegno di fine mandato)

1. A partire dalla X legislatura regionale sono abrogati gli istituti dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato di cui alla legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

La proposta di legge di iniziativa popolare, pertanto, non è approvata.

Legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”: seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: « Legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”: seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana)».

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

1. Sono revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 74 del 24 gennaio 2011 e n. 86 dell'11 maggio 2012, concernenti "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 21 (Organi di rilevanza statutaria) è aggiunta la seguente lettera:

"d-*bis*) il Collegio dei revisori dei conti";

b) al comma 1 dell'articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale), le parole: "settanta consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale";

c) al comma 2 dell'articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale), le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "sei consiglieri";

d) al comma 1 dell'articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale), le parole: "dieci consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "sei consiglieri";

e) il comma 5 dell'articolo 43 (Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

"5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i consiglieri regionali eletti";

f) dopo il comma 5 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

"5-*bis*. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadi-

ni in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale.";

g) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

"Art. 50-*bis* (Collegio dei revisori dei conti)

1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, nonché il trattamento economico dei suoi componenti."

2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PALESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, penso che in maniera molto sobria, ma anche decisa, dovremmo rimarcare tutti insieme il grande senso di responsabilità nell'autoriforma dell'intero Consiglio regionale nella giornata di oggi.

Indipendentemente dalle leggi nazionali, che pure hanno sancito l'obbligo da parte delle Regioni di ridurre il numero dei consiglieri regionali, diverse iniziative erano state assunte autonomamente.

Signor Presidente, è impossibile riuscire ad affrontare un problema in queste condizioni. Non si può più neanche svolgere una dichiarazione di voto...

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, vi invito a fare silenzio, poiché si tratta di una legge importante.

PALESE. Ritengo che si attribuisca il giusto senso al provvedimento e che si invii il giusto messaggio, perché sono state diverse le analisi che hanno indotto le motivazioni a

questa riduzione. Dal punto di vista pratico, ritengo che questa sia una riforma importante, all'indomani del fallimento totale del sogno di Regioni e Stato a partire dal 1997.

Non attribuendo più un senso alla questione e addirittura registrando giornalmente un procedimento esattamente inverso, ossia una centralizzazione senza precedenti da parte dello Stato, ritengo che non ci sia più la necessità di avere un Consiglio regionale composto da 70 consiglieri.

Non si pone solo il problema di ottemperare alla legge. In questo senso la nostra Regione è stata la prima in Italia ad approvare in via definitiva questa riduzione. Del resto, un secondo dopo quest'approvazione saremo gli unici in Italia ad aver approvato in via definitiva la riduzione del numero dei consiglieri regionali.

All'interno della modifica proposta, inoltre, colmiamo oggi un altro obbligo che ci riviene dalla legge nazionale, quello di istituire un Collegio dei revisori dei conti. Ritengo che questo sia un problema giusto e serio. Come al solito, però, nel nostro Paese si passa da un eccesso all'altro.

Nel nostro Paese, a oggi, vi è un'assoluta mancanza di controlli nella pubblica amministrazione, in quanto sono stati aboliti dalle leggi Bassanini e dalla modifica del Titolo V sulle Regioni. Gli unici riferimenti che abbiamo sono solo ed esclusivamente quelli per cui non si può effettuare indebitamento da parte degli Enti locali (Comuni, Province, Regioni e Aree metropolitane, quando e se verranno istituite) per quanto riguarda gli investimenti, e il rispetto del Patto di stabilità interno, che gli amministratori italiani hanno scoperto dieci anni dopo, senza averlo mai applicato per dieci anni. Lo si applicò nel 2008 solo quando furono introdotte le sanzioni. Al di fuori di questi due riferimenti esiste il *Far West*.

Si pone, dunque, un problema di controlli, non c'è dubbio, e di controlli seri. Tuttavia, adesso si sta passando all'eccesso, dal mo-

mento che si introduce l'obbligo da parte delle Regioni di istituire il Collegio dei revisori dei conti. Va bene, ma gli stessi compiti vengono loro affidati anche dal decreto legge n. 174, che oggi il Parlamento si avvia a convertire in legge in via definitiva al Senato e, tra pochi giorni alla Camera, prima della scadenza del 9 dicembre.

Si corre il rischio che nasca un nuovo conflitto tra revisori dei conti e Corte dei Conti, che svolge gli stessi compiti. Come se non bastasse, il Parlamento – poteva mancare il Parlamento? Neanche per idea –, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, inserisce un Ufficio di controllo della spesa pubblica che ha influenza e controllo sui bilanci e sulle spese di Comuni, Province e Regioni.

Da un'assenza totale di controlli, si passa, quindi, a un triplice controllo. Va bene, eseguiamone anche quattro, ma l'importante è che non entrino in conflitto tra di loro e che non ci sia un rallentamento della normale e ordinaria attività.

È vero che esiste anche un problema di riduzione dei costi. Noi abbiamo provveduto anche per questo motivo a una sostanziale riduzione dei costi, la più grande riduzione dei costi di spesa pubblica che oggi la Regione sta varando.

Presidente, le propongo di sospendere il Consiglio per cinque minuti, ma non perché voglio essere ascoltato. Dal momento che tutti stanno parlando...

PRESIDENTE. Collega Palese, molto probabilmente i colleghi non si sono ancora resi conto che stiamo parlando di un argomento importante, ossia dello Statuto della Regione Puglia. Se questo argomento non interessa loro, alla prossima interruzione sospenderò i lavori.

PALESE. Grazie, Presidente.

Forse non ci si rende conto che, dal punto di vista della riduzione della spesa strutturale e consolidata, oggi il Consiglio regionale del-

la Puglia sta compiendo una manovra che, per un'intera legislatura, non è inferiore a 30 milioni di euro. Stiamo parlando di un provvedimento assolutamente importante e di grande responsabilità che il Consiglio regionale nel suo insieme oggi sta approvando.

Anche nel contesto di cui si è parlato prima, quello della riduzione dei costi della politica, noi accettiamo un confronto aperto e sereno con tutti, soprattutto con i cittadini, rispetto alla proposta di legge d'iniziativa popolare. La legge che abbiamo varato l'altro giorno produce un risparmio, in termini di costi, superiore alla proposta d'iniziativa popolare.

Apriamo un'altra piccola parentesi importante. Noi sollecitiamo il Parlamento affinché si proceda alla riduzione di altri costi della politica. Alla fine, si sarebbe dovuta compiere una grande riforma delle Province, ma le Province non saranno più toccate. La situazione è peggiore che mai. Si sarebbe dovuto ridurre il numero dei componenti del Senato e della Camera, i parlamentari, nonché i costi della politica a essi relativi, ovvero le loro indennità. Non è stato fatto nulla di tutto ciò.

Noi li sollecitiamo a prendere esempio da questo Consiglio regionale. Nel nostro Paese occorre che ci sia il dimezzamento del numero dei parlamentari e delle loro competenze, come è avvenuto per noi. Ciò non è stato fatto.

Sul problema delle Province occorre che si decidano a intervenire in maniera seria: o vengono rese efficienti e funzionali, oppure occorre elaborare un disegno di legge costituzionale – adesso, però, non ce n'è più il tempo – di abrogazione, di soppressione nel termine più ampio possibile, facendo un riferimento storico anche a Cartagine, se sono convinti che sia utile per la gente e per le casse. Con legge ordinaria si procederà poi a smontare le Province in maniera ordinata. Queste sono le riflessioni che noi svolgiamo in maniera tranquilla.

Concludo, altrimenti rischio di ripetere

sempre le stesse argomentazioni, con una raccomandazione che rivolgo all'assessore al bilancio. Noi abbiamo proceduto, assessore, a tutti gli adempimenti del decreto legge n. 174 del 2012.

Ci sono ulteriori adempimenti in carico al Governo regionale che riguardano esattamente l'articolo 2, lettera i). Si tratta di adempimenti che la Regione deve attuare in ossequio a leggi dello Stato, diverse delle quali sono di natura finanziaria, compresa l'ultima, la *spending review*.

Noi avvertiamo la necessità che ne sia inserito almeno il recepimento e per alcune anche l'attuazione, in quanto si tratta delle verifiche della riduzione dei locali in affitto, del personale e delle società *in house*. Si tratta di diverse norme.

Noi dobbiamo predisporre una norma di recepimento su queste leggi, in maniera tale da essere in regola. Non abbiamo altro veicolo. Per questo motivo consegno questa richiesta all'assessore al bilancio qui presente. Il Presidente Intronà era stato ampiamente informato, insieme all'Ufficio di Presidenza, del fatto che su questo ulteriore aspetto non avremmo potuto assolutamente intervenire, perché si trattava di competenze esclusive della Giunta.

Penso che effettivamente oggi, con questo voto, possa determinarsi una delle riforme più importanti e più rispondenti alle esigenze dei cittadini per conferire credibilità alle Istituzioni e alla politica, soprattutto immaginando di curare l'interesse generale della società per il presente e per il futuro.

LOSAPPIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, svolgerò un breve intervento a nome e per conto di tutto il centrosinistra, anche perché abbiamo già esplicitato, nella prima lettura, le motivazioni

che ci hanno spinto a sostenere e a votare questa legge.

Non siamo di fronte a una riforma della macchina statale, che dovrebbe iniziare dal Parlamento e dal Senato e che, invece, proprio a quei livelli si è incagliata. Siamo di fronte a pezzi di modifiche di parte della macchina statale. Ora tocca alle Province, il giorno prima o il giorno dopo alle Regioni.

Questa non è la maniera migliore per ridisegnare l'architettura moderna di un Paese moderno. È un'emergenza di carattere economico e sociale che spinge a galoppare su questa strada.

A nostro parere, è corretto sostenere che all'emergenza economica e sociale si risponde anche con le riforme istituzionali, ma che queste devono essere riforme e non provvedimenti parziali.

A fronte di una situazione in cui, anche nella nostra Regione, le condizioni di vita e di lavoro di tante e tante persone sono di precarietà, di difficoltà e di vera e propria emergenza, noi stessi riteniamo che non si possa lavorare di fioretto e che si debba, invece, usare la clava, così come si sta facendo in tutta Italia, su *input* non solo del Governo, ma anche della Conferenza Stato-Regioni.

Acceleriamo, dunque, la riforma del nostro Statuto con una riduzione di 20 unità, che, presumibilmente e probabilmente, dentro un quadro di riforma sarebbe stata meno drastica e più riferita al nostro territorio. Di fronte a una situazione contrassegnata da un incremento di fasce di miseria, da licenziamenti per decine di migliaia di unità, dalla recessione ormai piuttosto definita, si entra, però, anche nel palazzo della politica e nel mondo istituzionale a trovare risposte che possano incoraggiare la ripresa e il riscatto che ci sarà in questa terra e in questo Paese.

BLASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASI. Signor Presidente, anch'io svolgerò un breve intervento, ma colgo l'occasione di questa mattina e di questo punto all'ordine del giorno per esprimere la soddisfazione di quanto il Consiglio regionale sta per compiere.

Io credo che sia una risposta chiara e netta quella che la politica della Regione Puglia oggi offre ai suoi cittadini nel momento in cui essi giustamente reclamano sobrietà e rigore soprattutto a chi ha la funzione dirigente nello svolgere il compito che noi svolgiamo su delega dei cittadini dentro le Istituzioni e nel nostro impegno politico.

Penso che sia davvero una bella pagina quella che oggi scrive il Consiglio regionale e, in tal senso, ritorno su un'affermazione del Presidente Palese. Il nostro è il primo Consiglio regionale d'Italia a produrre in maniera definitiva e non sollecitata – anche questo aspetto mi sembra estremamente significativo – da provvedimenti nazionali che sono arrivati successivamente un provvedimento teso a ridurre in maniera netta e chiara i costi della politica.

Che ciò avvenga in una grande Regione del Sud, quel Sud che...

PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, per cortesia, lasciate svolgere l'intervento al collega Blasi in tutta tranquillità e serenità.

BLASI. Che ciò avvenga in una grande Regione del Sud, quel Sud che in questi anni, nella retorica nordista che ha espresso un'egemonia nel nostro Paese, è stato vissuto come la palla al piede pronta ad aggrapparsi all'elemosina di turno, piagnone e lamentoso, è importante, in quanto si lancia un segnale chiaro da una grande Regione del Sud al resto del Paese.

Noi abbiamo fatto sul serio: con il provvedimento varato nell'ultimo Consiglio regionale e con la riforma dello Statuto, che approviamo in maniera definitiva con il voto in seconda lettura, oggi inviamo un segnale chiaro rispetto al taglio dei costi della politica.

Sicuramente in una fase come questa, nelle difficoltà di una crisi devastante e terribile che attraversa il nostro Paese e che nel Sud diventa ancora più cruenta – basta leggere i dati dell'ultimo Rapporto Svimez, ma anche le tante indagini, comprese quelle della Banca d'Italia, per farci rendere conto di quanto il Sud, ancor più che altre aree del nostro Paese, viva una condizione di difficoltà, di sofferenza e di dolore vero –, io credo che una classe dirigente degna di questo nome non possa che prodursi in atti come questi.

Un grande uomo politico proveniente dalla storia da cui provengo anch'io ci ha lasciato un insegnamento. Nel momento in cui parlava di austerità e di questione morale, una tematica estremamente significativa e attuale, in una famosa intervista del 1981 Enrico Berlinguer affermava che, quando si chiedono sacrifici a chi lavora, occorre grande consenso, grande credibilità politica e soprattutto la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. In mancanza di ciò, l'operazione di chiedere sacrifici nei momenti di difficoltà non riesce.

Ebbene, quando chiediamo, come Paese, sacrifici soprattutto ai soliti, a coloro ai quali con più facilità è richiesto di compierli, io credo che debba venire da noi il primo segnale chiaro e inequivocabile.

Vorrei chiudere rivolgendo una sollecitazione agli amici della stampa, che sono presenti per seguire i nostri lavori. Spesso, giustamente, la politica viene additata come responsabile di tanti guasti proprio per il ruolo che svolge. Ebbene, io penso che oggi – è questa la sollecitazione che mi permetto di rivolgervi – sia importante che venga compreso e, attraverso i *media*, reso chiaro ed esplicito il compito che ci siamo assunti, in coerenza tra le parole che spesso pronunciamo e i fatti che compiamo. Questo è un fatto. Il fatto corrisponde alla verità e, quindi, è difficilmente confutabile.

Credo che quest'Assemblea oggi stia scrivendo una pagina importante, che segnala la consapevolezza con la quale oggi responsa-

bilmente si opera attraverso una serie di proposte di legge provenienti da diversi Gruppi.

Ricordo che quella del mio partito, presentata il primo giorno dell'insediamento di questa nuova legislatura, chiedeva esattamente ciò che stiamo per produrre, ossia un taglio del numero dei consiglieri, il che significa un taglio dei costi della politica, che ci metta in sintonia con le richieste che provengono forti e chiare soprattutto da chi è più indietro e da chi soffre di più.

DAMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, oggi sono particolarmente felice che questa legge venga approvata, non solo per quanto ha affermato il collega Palese, il cui intervento sottoscrivo, ma anche e soprattutto perché non è concepibile, in un Paese democratico, che l'unica casta che viene additata come "dilapidatrice di pubbliche finanze" sia quella dei consiglieri regionali. Io sostengo che l'unica casta che sta dimostrando serietà, coerenza e dignità è quella delle Regioni, in particolare la Regione Puglia.

Noi oggi approviamo un ritorno al passato, perché i 50 consiglieri erano previsti sin dalla prima legislatura. Prendo atto di quanto affermava il collega Blasi, ma mi piace anche sottolineare che il primo a presentare una proposta di questa natura, seguito dal collega Rocco Palese, è stato il collega Lucio Tarquinio. È vero che all'inizio della legislatura il Gruppo del PD ha avanzato la stessa proposta.

Siamo passati, dunque, attraverso alterne vicende, ma oggi poniamo una pietra miliare su questa impostazione. Noi possiamo gridare all'intero Paese che siamo la prima Regione in Italia ad adottare questi provvedimenti di tagli.

Non ci siamo lamentati e non ci lamentiamo, ma ciò che conta non è tanto il taglio dei

consiglieri regionali, quanto una mentalità, una cultura, una conversione sul piano operativo. Noi dobbiamo, soprattutto nel momento in cui gestiamo la cosa pubblica, accelerare la macchina organizzativa. Molto spesso addirittura il Presidente della Giunta regionale o gli assessori non fanno ciò che fanno i dirigenti.

Noi abbiamo la necessità di accelerare le pratiche, di mettere in moto la macchina organizzativa. Cinquanta consiglieri, che sono un numero adeguato per la nostra popolazione, devono poter vigilare e controllare la macchina amministrativa. Noi dobbiamo anche, eventualmente, regolamentare meglio la situazione per cercare di attutire gli urti della legge Bassanini. Con il nuovo Consiglio regionale ritengo che si debba procedere in questo senso.

Per quanto riguarda il Parlamento e i parlamentari, sono convinto che con questo Parlamento delegittimato non andremo da nessuna parte. I parlamentari di oggi sono soggetti nominati, coloro che devono obbedire come *yesman* ai diversi capi e capetti. Con loro non ci sarà alcuna riforma.

Noi siamo felici. Non abbiamo pagato. Stiamo dando una testimonianza di trasparenza, di dignità e di coerenza alla pubblica opinione. Dobbiamo essere sempre noi stessi, e rivendichiamo ciò. La nostra struttura, insieme a quella dei parlamentari europei, va alla ricerca della preferenza.

A chi accusa che il voto di preferenza è causa di corruzione debbo rispondere che la corruzione è una tipologia tipicamente personale. Posso affermare che i voti che abbiamo ottenuto i miei colleghi ed io sono stati conquistati uno per uno, senza mai compromettere finanze, illeciti o corruzioni.

Ora varano le leggi, che però non servono. Sono necessari, invece, i convincimenti, le condotte, i comportamenti. Noi rivendichiamo con forza la valenza dei consiglieri regionali, che non si identificano tutti in Fiorito o nelle altre persone che hanno devastato le finanze pubbliche. Sono eccezioni che convalidano la

regola che i consiglieri regionali, che sono in contatto continuo e costante con il popolo e che servono la gente, devono comprendere le esigenze drammatiche in cui vivono oggi i nostri concittadini, i pugliesi in particolare.

Peraltro, la Puglia è una delle isole felici, nelle quali c'è attenzione all'occupazione, ma dobbiamo fare molto di più, Presidente. Dobbiamo andare avanti. Non è il numero dei consiglieri che conta, ma sono i comportamenti, le iniziative e le azioni politiche che dovete assumere nel prossimo Consiglio regionale, perché ormai questo, per le condizioni in cui ci troviamo, sta per estinguersi. Dobbiamo augurare a coloro che verranno dopo di noi di essere davvero maggiormente a servizio della gente.

Liberiamo i tavoli dei tecnici e dei burocrati, perché questa burocrazia lenta, questa "lencrocrazia", tipicamente pugliese in alcune circostanze, blocca lo sviluppo, il lavoro, gli insediamenti e gli imprenditori. Dobbiamo darci una mano tutti, perché, riducendo il numero dei consiglieri, probabilmente si devono ridurre anche le pastoie burocratiche.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, effettivamente è vero: ci sono momenti storici particolarmente importanti durante i quali è necessario che la classe politica e il ceto dirigente inviino segnali alti e qualificati di recepimento delle istanze che vengono dal Paese.

Era sicuramente necessario, dunque, che da parte della politica, in questo caso da parte della politica regionale, si adottassero tutte le misure più opportune e idonee per lanciare segnali importanti nei confronti della pubblica opinione.

Credo, però, di poter affermare, Presidente, che sul tema dei costi della politica e della riduzione del numero dei consiglieri regionali

abbia imperato a lungo la grave malattia della politica e delle Istituzioni che si chiama “demagogia e propaganda”.

Voglio fare riferimento, se mi ascolta un attimo Presidente – non è possibile continuare in questo modo. Chiedo almeno l’attenzione del Presidente per l’alta funzione che svolge –, a una mia esperienza personale, quando non ero presente nella Regione Puglia, ma in altre sedi.

Una brava e autorevole collega di partito, Adriana Poli Bortone, lanciò l’idea del taglio del 10 per cento degli emolumenti dei parlamentari. Tutti concordano sul fatto che l’iniziativa fosse brillante. Avrebbe dovuto servire a recuperare il *décalage* esistente tra la politica e i cittadini, fra la politica e l’opinione pubblica.

Probabilmente qualcuno ebbe a pensare, però, che se ne sarebbe avvantaggiato, di conseguenza, anche il partito che l’aveva promossa e non cambiò assolutamente nulla. Le cose rimasero tali e quali. Le distanze tra la politica e i cittadini non diminuirono, ma, al contrario, aumentarono, motivo per cui io ebbi la sensazione che, se non si recupera il principio della credibilità della politica, che poco ha a che vedere con il livello delle retribuzioni, potremmo anche tagliare completamente le stesse, ma la politica sarà sempre additata come casta o comunque come soggetto incapace di rispondere agli interessi generali della gente.

Pertanto, non credo che tutto quanto è stato compiuto rappresenti il massimo sotto il profilo della qualificazione politica e istituzionale. Non credo che lo sia per un motivo semplicissimo: quando si modificano le regole in corso d’opera – lo afferma chi ha già votato convintamente a favore della riduzione dei costi della politica e voterà altrettanto convintamente a favore della riduzione del numero dei consiglieri regionali –, tutto si deve fare eccetto che votare sulla scorta di una sorta di impulsività legata a fattori estranei alla politica, fattori che, invece, fanno parte del Codice penale.

Caro Presidente, non siamo tutti Fiorito e le Regioni non sono tutte uguali. Esiste una differenza fra i consiglieri regionali che lavorano alacremente e che magari hanno ricevuto, nel corso di questi mesi di mandato, solo poche centinaia di euro di rimborsi rispetto a coloro come Fiorito, ma non solamente lui, che, invece, hanno lucrato sulle spalle dei cittadini centinaia di migliaia di euro e forse anche di più.

Non credo che porci tutti sullo stesso piano sia utile alla politica, non credo che serva a ri-legittimare un ceto da cui dipendono le sorti del Paese, se è vero, come è vero, che da questi Enti parte la legislazione nazionale, con tutte le sue implicazioni nei diversi settori della cosiddetta società civile.

Partendo da questo presupposto, quello di una legislazione di emergenza che, secondo l’ordinamento giuridico italiano, può legiferare in materia penale solo per fatti gravissimi, come la lotta alla mafia o al terrorismo, osservo che ciò nulla ha a che vedere con quella che un collega poco fa ha definito la riscrittura istituzionale dello Stato italiano. Lo Stato italiano non si riscrive calpestando la Costituzione.

Gradirei che mi ascoltasse, signor Presidente, perché lei deve ergersi a tutela dei provvedimenti adottati dal Consiglio. Per quanto mi riguarda, lo ripeto, ho già votato a favore di quei provvedimenti e voterò a favore anche di quest’altro.

Tuttavia, il provvedimento dell’altro giorno, se ne renderà conto non solo questo Consiglio regionale, ma anche il Governo nazionale, si caratterizza per una palese incostituzionalità, soprattutto per quanto riguarda le norme penali.

Perché non si ha il coraggio di rilevarlo? Perché si ha il timore di affermare che non siamo tutti uguali, che un’Assemblea è diversa dalle altre e che anche all’interno delle stesse Assemblee non si può fare di tutta l’erba un fascio? Perché non si ha il coraggio di sostenerlo?

Questa sorta di conformismo da quattro soldi, che a un dato momento ci ha caratterizzato, non serve assolutamente a creare le condizioni per raggiungere risultati migliori. Serve, al limite, a delegittimare ulteriormente la politica, che non recupera, in questa maniera, la sua credibilità.

Porto solo un esempio. Votiamo per ridurre a 50 il numero dei consiglieri regionali. Potrei porre la domanda a me stesso per chiedere perché non a 40, o a 30, se oggi ci sono, per esempio, 20 abusivi. Sulla base di quali calcoli, però, sulla base di quali analisi, sulla base di quale suddivisione dei compiti istituzionali e politici che ci debbono essere all'interno dell'organizzazione di una Regione importante come la Puglia, ma non solo, si è deciso per 50? Io sarei disponibile anche a ridurli alla metà, a 25, se riscrivessimo tutto sulla base di alcuni parametri.

Farlo sull'onda dell'impulsività, però, non mi piace. Sono abituato a una diversa concezione delle Istituzioni. Le Istituzioni debbono essere rispettate fino in fondo. Solo così garantiamo ai cittadini un ruolo di rappresentanza, che deve essere quello di rappresentanza degli interessi generali.

Per questo motivo, chiudendo il mio intervento, ripeto per l'ennesima volta che voterò a favore di un provvedimento che non mi convince. Vorrei, però, che da oggi si prendesse in considerazione l'assoluta necessità di cercare altre vie per rilegittimare la politica e tutti coloro che vi afferiscono.

Mi riferisco ai molti soggetti che fanno parte del comparto e dei segmenti che attorniano la politica. Mi riferisco ai sindacati, che hanno condotto battaglie per la riduzione dei costi della politica. Ci indicheranno i sindacati quando si dovranno ridurre i costi di un'organizzazione che non rende assolutamente conto a nessuno ed è priva di controlli o, come nel caso dell'Ilva, ha dimostrato di essere ormai screditata.

Anche in quel caso si tratta di soldi, dei privati, ma ricordo le pressioni che ci sono

state nel Parlamento nazionale quando stava per passare un emendamento che prevedeva, per esempio, la riconferma anno per anno da parte dei lavoratori del contributo alle organizzazioni sindacali.

Io ho ancora negli occhi e nelle orecchie ciò che è accaduto a Taranto, quando i sindacati sono stati sostanzialmente sbattuti fuori. Chi conosce la storia dell'Ilva sa perfettamente, come il sottoscritto, che fece istituire alcuni anni fa la Commissione d'indagine sulle condizioni di lavoro all'interno dell'Ilva, per quale motivo i sindacati jonici sono completamente delegittimati rispetto a una qualsiasi ipotesi di contrapposizione o di confronto con Emilio Riva e con l'Ilva.

Di fronte a situazioni di questo genere noi dovremmo fare appello al buonsenso e alla ragionevolezza di tutti, anche degli organi di informazione. Ieri sera, una volta tanto, ho avuto l'opportunità di ascoltare un programma televisivo nazionale. Siamo arrivati all'indecorosità: tutto serve ed è utile per maciullare le rappresentanze politiche e istituzionali del nostro Paese.

Se è questo che volete, seguiamo pure l'onda della demagogia, come abbiamo fatto fino a oggi. Se, però, si vuole ridare credibilità e autorevolezza al ceto politico e, quindi, all'intero Paese – le due questioni non sono distinte, ma collegate – sono altre le vie che dobbiamo seguire.

Debbono essere le vie delle regole, che non debbono essere adottate, lo ripeto, sull'onda dell'impulsività, dell'emozione o del condizionamento di fatti che hanno scosso l'opinione pubblica, ma debbono essere elaborate attraverso il ragionamento, l'analisi, la pianificazione e la programmazione.

In politica queste non sono parole vuote, ma costituiscono elementi importanti per riallacciare il rapporto con i cittadini e recuperare il rapporto con l'opinione pubblica.

NEGRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, aggiungo solo alcune considerazioni rispetto a quanto è stato affermato dal collega Curto, il quale ha espresso l'opinione dell'intero Gruppo.

Riaffermo il concetto che la riduzione, che noi voteremo, è stata prescritta dal Governo sicuramente sull'onda mediatica. Tale provvedimento riduce tutti i costi della politica o delle Istituzioni, portando a una riduzione drastica delle rappresentanze democratiche.

Ricorderete la riduzione drastica dei consiglieri comunali. Chi è un convinto democratico sa che quel provvedimento grida ancora vendetta, tanto è stato scellerato, perché ha sottratto la partecipazione pubblica alla vita politica di tante comunità e di tante persone che costavano in un anno il costo, oserei affermare, di un caffè che si offre agli amici.

Tutti conosciamo i costi di un consigliere comunale, che ammontano a 80-90 euro lordi all'anno. Stiamo parlando di queste cifre, eppure la loro riduzione è stata fatta passare come una riduzione dei costi della politica.

Lo ricordo per rilevare il basso livello a cui oggi si è ridotto questo Paese, che non è solo - noi lo sosteniamo con forza - il livello degli eletti. Non tutti, come è stato ricordato, sono dei Fiorito e non tutti sono consiglieri degni di quel cognome, ormai diventato un appellativo. C'è tanta gente che lavora seriamente dalla mattina alla sera, cercando di sviluppare un'azione nell'interesse generale dei propri concittadini. Sono d'accordo anch'io, dunque: perché 50 e non 40 o 30? Vengono riferite cifre aride.

Vorrei pochi secondi di attenzione non solo da parte del Presidente Introna, ma anche del Presidente Vendola, che è sicuramente un personaggio politico di caratura nazionale. Auspico che nel dibattito nazionale, che lui provoca e a cui partecipa, ponga all'attenzione questo tema.

Caro Presidente Vendola, avendo lei la

forza e la capacità di interloquire a livello nazionale, deve mettere all'ordine del giorno tale argomento. A mio parere, non si può parlare di riduzione, quando in realtà si riduce la democrazia. Ripeto, credo che con i provvedimenti che sono stati assunti negli ultimi mesi la partecipazione democratica sia stata di gran lunga ridotta.

Noi nutriamo dubbi sul numero perché, proprio mentre il Governo parla di riduzione - si parlava, anzi, proprio dell'eliminazione delle Province, poi diventata riduzione - delle Istituzioni con cui il cittadino ha bisogno di interloquire, si riducono i consiglieri, ma senza un criterio. Si attua con urgenza il provvedimento, ma non si comprende ancora che fine faranno le Province e come verrà organizzata l'architettura complessiva delle Istituzioni in Italia, dai Comuni al Governo nazionale.

Per portare un contributo che oserei definire operativo rispetto a quanto asseriva il collega Curto, chiedo che cosa bisogna fare per migliorare la classe politica e la dirigenza. Dal canto nostro, lanciamo una proposta sui requisiti che devono avere la classe dirigente o i candidati, che sono quelli da più parti reclamati, ossia onestà, competenza e capacità.

Come devono essere valutati tali requisiti al momento della candidatura? A nostro avviso, questa è una proposta su cui si può riflettere. Oltre a ciò, è necessario che ogni soggetto che si candida a rappresentare il popolo nelle Istituzioni presenti un doveroso *curriculum*.

Abbiamo visto prima il sorrisetto e l'ironia dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle di fronte alla bocciatura della loro proposta di legge. Forse non hanno letto attentamente o non conoscono le leggi attuali, oltre alla nostra, e non hanno capito che quella proposta di legge, invece di portare a una riduzione delle nostre indennità complessive - lo posso affermare perché abbiamo eseguito alcuni calcoli -, le migliorava rispetto al decreto e alla legge che abbiamo approvato l'altro giorno.

Mentre per decreto, con la nostra legge, l'indennità di fine mandato e i vitalizi non ci sono più, loro assicurano che partirà tutto dalla prossima legislatura. Inoltre, mentre a noi non è più consentito avere un rimborso sulle trasferte e per chi viene da Leuca, Brindisi, Foggia o Bari vengono parificate le indennità, nella proposta del Movimento 5 Stelle il rimborso è consentito a fronte di una giustificazione.

Portiamo questo esempio per dimostrare che non basta scendere nelle piazze a gridare. Oggi è facile parlare dell'antipolitica e avere il consenso di tutti. Vorremmo capire poi, una volta eletti, che cosa veramente esprimeranno questi soggetti per il governo del Paese, di una Regione o di una città.

In conclusione, quale può essere la proposta? I partiti – probabilmente una legge sarebbe incostituzionale – potrebbero imporsi la regola di candidarsi a quella che io definisco la prima scuola, la scuola che dà l'avvio per poter poi essere candidato alle diversi Istituzioni, ossia i Consigli comunali.

Se una persona non ha ricoperto almeno per cinque anni la carica di consigliere comunale – forse su questo punto bisognerebbe riflettere –, che senso ha candidarla alla Provincia, alla Regione o addirittura al Parlamento nazionale? Ci sono candidati che non conoscono la differenza fra una determina e una delibera, fra un provvedimento monocratico di un Presidente e un provvedimento collegiale di Giunta o di Consiglio.

Forse è in questo senso che dovrebbero intervenire i partiti, se vogliono realmente modificare in meglio la classe dirigente e, complessivamente, la politica.

Abbiamo bisogno di persone competenti, oneste, che esprimano capacità. Tutto ciò già in cinque anni di consiliatura comunale, siate ne certi, si può già intravedere. Chi ha la responsabilità di formare le liste sono i responsabili dei partiti, immagino io, come facevano, peraltro, una volta e come molti di voi ricorderanno, i partiti storici. Non era possibile

che la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista o il Partito Socialista candidasse subito alla Regione una persona presa dalla strada e portata in lista.

La mia è una riflessione. Noto, però, che nel dibattito nazionale non è mai stata aperta una discussione in tal senso. Grazie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ricordo che, trattandosi di modifica statutaria, occorre una maggioranza qualificata, corrispondente ad almeno 36 voti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della "Legge regionale 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)": seconda lettura (articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana)" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Blasi, Buccoliero,
Camporeale, Canonico, Caroppo, Cassano,
Cervellera, Chiarelli, Congedo, Curto,
Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
De Leonardis, Di Gioia, Disabato,
Friolo,
Gatta, Gianfreda, Greco,
Introna, Iurlaro,
Loizzo, Longo, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Marmo, Matarrelli,
Mazza, Mazzarano,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Sala, Sannicandro, Stefano, Surico,
Tarquinio,
Vendola, Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	52
Consiglieri votanti	52
Hanno votato «sì»	52

La legge regionale è approvata.

Proposta di legge Decaro, Blasi “Modifica dell’articolo 8 della l.r. n. 24/2012”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di legge Decaro, Blasi “Modifica dell’articolo 8 della l.r. n. 24/2012”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge a firma dei consiglieri Decaro e Blasi, ha colmato una lacuna della legge regionale n. 24/2012 relativamente all’art. 8, in quanto il Consiglio regionale restava escluso dal procedimento di approvazione del piano regionale dei rifiuti.

Il valore strategico del piano ed il suo rilevante impatto sulle modalità di governo del territorio in una materia delicatissima quale è quella della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani impone che sia chiamato ad esprimersi il Consiglio regionale.

Con la stessa modifica, si corregge inoltre un errore all’art. 9, comma 2, che determinerebbe un vuoto istituzionale nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici, oltre a minare la stessa efficacia della norma finalizzata al rafforzamento delle pubbliche funzioni.

Le modifiche sono state apprezzate e condivise dalla intera Commissione che, alla unanimità le ha approvate.

Ringrazio i colleghi commissari per il lavoro e la collaborazione.

Rimetto il provvedimento al Consiglio regionale per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all’esame dell’articolato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma dei consiglieri Palese, Negro e altri, del quale do lettura: «L’articolo 4 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 è così modificato:

1. L’Autorità svolge, settore per settore, in ciascun ATO, una specifica analisi di mercato, volta ad accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L’analisi di mercato valuta anche la eventuale vantaggiosità di procedere all’affidamento congiunto di più servizi.

L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’Ue e deve specificatamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadino, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.

2. L’Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce le modalità di affidamento di ciascun servizio pubblico, in ciascun ATO, conformemente ai principi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

*(Modifiche ed integrazioni
all'articolo 8 della l.r. 24/2012)*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale del 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali), le parole "che sarà approvato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "che sarà adottato dalla Giunta regionale", e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: "e sarà approvato dal Consiglio regionale nei successivi novanta giorni"

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 24/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 le parole "del Piano regionale" sono sostituite dalle seguenti "della legge regionale".

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Palese, Negro, Vadrucci, Cassano, Surico, Zullo, Camporeale, Gatta, Sala ed altri, del quale do lettura: «Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 eliminare le parole: "o loro delegati"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Nicastro, del quale do lettura: «Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24/2012 è sostituito dal seguente: "2. La prima seduta dell'organo di governo è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. In difetto di tempestiva comunicazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo a firma dei consiglieri Palese, Negro ed altri, del quale do lettura: «(Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 24/2012) L'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta Regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole di funzionamento degli Organi di governo.

2. Le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificamente disciplinato l'attività di settore mediante convenzione di cui all'articolo 30 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale.

3. Tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravii diretti o indiretti della tariffa"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dell'assessore Nicastro, del quale do lettura: «All'art. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità svolge le analisi di mercato, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero privilegiando il principio di prossimità, ferma restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche».

logiche intercettate dalla raccolta differenziata idonee a massimizzare l'efficienza del servizio».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Palese, Negro ed altri, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'art. 12 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 è abrogato. Il comma 3 dell'art. 12 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, è così modificato: "L'Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dalla Autorità, adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi in ciascun ATO e ARO, conformemente ai principi del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Comunico che le due proposte di modifica dell'articolo 12 diventano un articolo unico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Palese, Negro ed altri, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'art. 20 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, è abrogato. Il comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, è così modificato:

"L'Organo di Governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dall'Autorità, adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sulle modalità di affidamento dei servizi, conformemente ai principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Comunico che, in conseguenza delle modifiche apportate, il titolo della legge diventa: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012».

Pongo in votazione la modifica.

È approvata.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Bellomo,
Camporeale, Canonico, Capone, Caroppo,
Cassano, Cervellera, Chiarielli, Congedo,
Curto,
Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gatta, Gianfreda, Greco,
Introna, Iurlaro,
Lanzilotta, Loizzo, Longo, Lonigro, Lo-sappio,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Sala, Sannicandro, Stefano,
Tarquinio,
Ventricelli,
Zullo.

Si è astenuto il consigliere:

Marmo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	50
Consiglieri votanti	49
Hanno votato «sì»	49
Consiglieri astenuti	1

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.
Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Proposta di legge Decaro, Minervini, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Proposta di legge Decaro, Minervini, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'Italia è il Paese con il maggior indice di motorizzazione privata in Europa con 62 veicoli ogni 100 abitanti, rispetto ad una media europea del 46% (dati Euromobility 2009).

Ogni auto, che molto spesso viaggia con il solo conducente a bordo, circola solo per due ore al giorno, e nelle altre 22 ore rimane parcheggiata.

Secondo l'ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) l'automobile è utilizzata dall'83% degli italiani, nonostante che il 60% degli spostamenti abituali non superi i 5 chilometri, il 40% i 2 chilometri ed il 15% un solo chilometro, e che la di-

stanza di 1 chilometro è di fatto percorsa agevolmente a piedi, mentre una distanza compresa tra i 2 ed i 5 chilometri è facilmente percorribile in bicicletta.

Inoltre, per quanto attiene alla qualità dell'aria, le direttive europee richiedono ai Paesi membri una forte riduzione dei livelli di emissioni atmosferiche, ed in particolare delle polveri sottili, che è possibile raggiungere soltanto attuando politiche finalizzate a spostare quote significative di traffico motorizzato verso altre modalità di trasporto sostenibile, come la bicicletta, i cui vantaggi sarebbero percepiti immediatamente sia da chi usa tale mezzo che da chi non ne fa uso.

Infatti, è evidente che muoversi in bicicletta negli spostamenti di tutti i giorni fa bene sia alla salute individuale che a quella del pianeta, riducendo l'uso ed il consumo di spazio e di territorio ed il fabbisogno energetico. La bici non consuma risorse non rinnovabili e non produce emissioni inquinanti dell'atmosfera né acustiche ed inoltre non ingombra gli spazi stradali. Essa è il mezzo ecologico per definizione, ad alta efficienza energetica, ad elevata accessibilità (anche bambini ed anziani ne possono far uso) e consente notevoli risparmi economici con conseguente miglioramento dei bilanci a carico delle famiglie. Secondo l'European Cyclists' Federation (ECF), un contributo utile alla lotta ai cambiamenti climatici si avrebbe se (a seguito di adeguate politiche locali a favore della mobilità ciclistica) entro il 2020 la media europea di spostamenti in bici passasse dall'attuale 4% al 15% e se gli incidenti mortali ai danni dei ciclisti si riducessero del 50%.

Per questo motivo l'ECF ha sollecitato i sindaci delle città europee a sottoscrivere un documento di impegni in tal senso denominato ‘Carta di Bruxelles’.

Molte nazioni, in particolare europee, hanno da tempo puntato sulla ciclabilità come componente fondamentale di un modello di mobilità sostenibile, complementare ai mezzi pubblici su gomma e su ferro, sia nei contesti

cittadini sia per il pendolarismo. Ormai l'opinione pubblica ha compreso l'importanza della bici e dei mezzi pubblici per contrastare uno dei problemi considerati prioritari: il traffico e la sicurezza stradale sono priorità al pari della criminalità (rapporto ISTAT del 12/11/2008).

Se l'Italia è in ritardo rispetto al resto d'Europa nella promozione della mobilità in bicicletta e nella realizzazione di adeguate infrastrutture ciclabili, la Puglia è comunque in ritardo rispetto ad altre regioni italiane, pur avendo fatto notevoli progressi negli ultimi anni.

Infatti, varie sono state le iniziative promosse dalla Regione ed una su tutte è rappresentata dal progetto CY.RO.N.MED. che, in coordinamento anche con le reti ciclistiche nazionali ed internazionali BicItalia ed EuroVelo, ha individuato in Puglia i collegamenti ciclabili tra i Comuni e le località di interesse turistico. Ancora, la Regione, con fondi comunitari, ha finanziato e sta finanziando l'attuazione di primi percorsi ciclabili con la collaborazione degli Enti locali in generale.

Ora, però, la Puglia ha bisogno di effettuare interventi organici a sostegno della domanda e dell'offerta di mobilità ciclistica e quindi diventa prioritaria la realizzazione di un sistema a rete di strade ciclabili.

Alla politica spetta il ruolo di comprendere e governare la transizione verso un nuovo modello di mobilità attraverso azioni coerenti e coordinate a tutti i livelli amministrativi, con una visione che superi l'episodicità e che sia di sistema. Per dare impulso dunque alla mobilità ciclistica è necessario che anche la Regione Puglia si doti di uno strumento legislativo funzionale e di adeguate risorse finanziarie a sostegno della mobilità ciclistica nell'intero territorio regionale.

Il presente progetto di legge, appunto, ha lo scopo di promuovere la ciclabilità e la ciclopedonalità in tutti i suoi aspetti, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana.

L'obiettivo è duplice: da un lato consentire, attraverso itinerari, percorsi e ciclovie sicuri, una reale diffusione del trasporto ciclistico come valida alternativa a quello privato a motore, dall'altro creare le condizioni per sviluppare anche in Puglia il turismo in bicicletta, che muove ogni anno in Europa oltre 10 milioni di persone e che produce un fatturato di tutto rilievo, come per esempio la ciclovia del Danubio di 340 chilometri (1 milione di cicloturisti l'anno per 45 milioni di euro l'anno di fatturato) o la rete ciclabile svizzera di 3.300 chilometri (4,7 milioni di cicloturisti l'anno per 95 milioni di euro). In tal senso, diventa fondamentale l'intermodalità bici e trasporto pubblico e collettivo.

La presente proposta di legge agisce su due componenti complementari fra loro e precisamente, da una parte, la realizzazione di interventi infrastrutturali e, dall'altra, la promozione di azioni di comunicazione, educazione e formazione.

L'aspetto pianificatorio del presente progetto di legge parte dalla redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) coordinato ed in sintonia, naturalmente, con le norme statali già in vigore e con gli altri piani e documenti già assentiti dalla Regione (Piano Regionale dei Trasporti, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Documento Regionale di Assetto Generale).

La legge, inoltre, accelera il processo di pianificazione ciclabile all'interno di altri strumenti di pianificazione come i Piani Urbani della Mobilità - PUM e i Piani Urbani del Traffico - PUT (che non potrebbero perseguire gli obiettivi di decongestionamento stradale e riduzione delle emissioni atmosferiche, del rumore da traffico e dei consumi energetici senza un forte spostamento della mobilità motorizzata verso quella ciclistica) e come i Piani Urbanistici Generali - PUG e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale - PTC (che, secondo le direttive impartite dal Documento Regionale di Assetto Generale - DRAG a Comuni e Province, devono

dotarsi di piani di reti ciclabili e ciclopedonali). Infatti, le Province ed i Comuni individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali, i luoghi di interesse culturale e il sistema della mobilità pubblica.

Tra gli interventi possibili per favorire la mobilità ciclistica sono compresi, tra gli altri, anche costruzione e dotazione di cicloposteggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri per il deposito, noleggio e riparazione dei cicli prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso le strutture pubbliche, oppure la messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili.

Qualificante la disposizione, nel quadro delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti, di destinare una quota non inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, al parcheggio di biciclette.

Gli Enti locali sono chiamati anche ad attivarsi per risolvere il problema comune a molte persone che non sanno dove parcheggiare la bici quando sono a casa: il comma 4 dell'art. 13 prevede, infatti, che i Comuni inseriscano nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette, così come il comma 5 disciplina che negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.

Come già detto in precedenza, la legge non prevede finanziamento solo di infrastrutture ciclabili in senso ampio (piste, itinerari, vie ciclabili, interventi di moderazione del traffico tra cui Isole ambientali, Strade residenziali, Zone 30), ma anche attività di promozione,

comunicazione, educazione, formazione, nonché servizi ai ciclisti e ai cicloturisti a supporto della domanda. Inoltre, sancisce che non possono essere finanziate strade se queste, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 366/98 che ha modificato il Codice della Strada agli art. 13 e 14, non saranno dotate di adeguate infrastrutture ciclabili tali da consentire transito in bicicletta in condizioni di sicurezza.

In definitiva, il sostegno della Regione e degli Enti locali alla mobilità ciclistica e ciclopedonale non deve essere più pensato, come è sinora avvenuto, solo come un modo per accontentare gli utenti della bicicletta che rivendicano migliori condizioni per circolare sicuri per le strade, ma come una componente indispensabile della politica a favore della mobilità sostenibile e della riscoperta dei territori in cui viviamo.

È, pertanto, importante che la Puglia si doti di una specifica legge regionale per colmare un vuoto legislativo e per dare una risposta in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei trasporti.

La presente proposta di legge si compone di 14 articoli ed è stata apprezzata e condivisa da tutti i colleghi componenti la Commissione, specie per la sintesi raggiunta tra il lavoro propositivo e collaborativo dei colleghi consiglieri proponenti e gli indirizzi del governo regionale che, nella persona dell'assessore Minervini, ha manifestato, collaborando fattivamente alla riformulazione del testo originario, la condivisione del testo della proposta di legge.

Ringrazio i colleghi componenti la commissione per il lavoro e la collaborazione offerta, specificatamente il collega Decaro per il lavoro di sintesi tra la Commissione ed il Governo regionale, nella persona dell'Assessore Minervini, sempre attento e disponibile per una collaborazione istituzionale corretta e garante delle prerogative dei Consiglieri regionali.

Rimetto la proposta di legge all'aula del Consiglio regionale per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1
(Finalità)

1. La Regione Puglia promuove e sostiene la mobilità ciclistica al fine di elevare la qualità della vita, garantire l'accessibilità dei territori e valorizzare le risorse ambientali pugliesi. Il sistema della mobilità ciclistica è strategico per lo sviluppo ecocompatibile della Puglia. Attraverso l'uso della bicicletta, si contribuisce, tra l'altro, all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, all'aumento della competitività ed efficienza nei trasporti con l'intermodalità bici-treno e/o bici-bus, alla riduzione della congestione stradale e del rischio di incidenti, alla promozione della salute pubblica ed all'affermazione della Puglia nel settore del turismo in bicicletta nazionale ed internazionale.

2. La Regione Puglia individua, tra le strategie per contenere e controllare il problema della congestione stradale, l'attivazione di politiche che agiscono sulla domanda di mobilità, ossia sulla modifica del comportamento dei cittadini nelle loro scelte di trasporto urbano, sostenendo gli spostamenti in bicicletta attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali ed azioni di comunicazione, educazione e formazione.

3. La Regione sostiene e promuove l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano tramite:

a) la formazione di una rete ciclabile regionale integrata con la rete delle infrastrutture per la mobilità mediante:

1) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

2) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e

non motorizzata, anche attraverso politiche di moderazione del traffico;

b) la promozione dell'utilizzo della bici per gli spostamenti e l'affermazione di una nuova cultura della mobilità sostenibile attraverso l'attivazione di azioni di educazione, formazione e comunicazione per la conoscenza e la diffusione della mobilità ciclistica e dei vantaggi che essa comporta.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2
(Piano Regionale della
Mobilità Ciclistica)

1. La Regione Puglia elabora il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire la migliore fruizione del territorio mediante la diffusione in sicurezza dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano anche in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica individua:

a) il sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'articolo 5 in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento alle coste, ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali ed ai grandi poli attrattori. Il suddetto sistema ciclabile regionale assume e valorizza le dorsali della rete ciclabile regionale ossia gli itinerari di media-lunga percorrenza delle reti di percorribilità ci-

clistica nazionale ed internazionale BicItalia ed EuroVelo, individuati nel Piano Regionale dei Trasporti e nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che assicurano sia i collegamenti tra Comuni e località di interesse turistico sia gli attraversamenti dei centri urbani inseriti in sistemi sovra-regionali fino al livello europeo;

b) le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica.

2. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:

a) la formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, anche tramite la realizzazione di aree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;

b) il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti, anche con la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti ed aeroporti e con le reti ciclabili intercomunali;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti quotidiani in bicicletta a cominciare dai tragitti casa-scuola, casa-lavoro.

3. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:

a) la formazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidano con le ciclovie delle reti BicItalia ed EuroVelo e la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse;

b) la formazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla mobilità collettiva ed in particolare alle stazioni del trasporto su ferro, ai porti e agli aeroporti, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;

c) la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;

d) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione dell'intermodalità bici + treno, bici + bus.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Approvazione e aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica)

1. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni.

2. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico gli spostamenti in bicicletta.

3. Per le finalità del presente articolo è incaricato l'Ufficio Reti della Mobilità Sostenibile Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità, istituita ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).

4. L'Ufficio Regionale Reti della Mobilità Sostenibile, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità:

a) cura l'elaborazione e l'implementazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e ne segue l'attuazione con una continua azione di monitoraggio e supporto dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti;

b) cura la formazione e l'aggiornamento della sezione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) dedicato alla rete ciclabile regionale, in collaborazione con gli Uffici Provinciali

interessati dalla pianificazione della Mobilità Ciclistica, classificando le ciclovie per tipologia e qualità in conformità all'articolo 7. Il SIT, nelle sue indicazioni principali, è reso accessibile a mezzo internet;

c) progetta e vigila sulla manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa regionale d'intesa con le strutture regionali direttamente interessate;

d) cura i rapporti con Enti e Società per l'implementazione dell'uso della bicicletta e dell'intermodalità (bici + treno/bus/nave/aereo) promuovendo eventuali accordi;

e) propone alle competenti strutture regionali l'erogazione di eventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica sia per la realizzazione di infrastrutture ciclabili sia per l'attivazione di azioni finalizzate all'incremento dell'uso della bicicletta;

f) promuove l'uso della bicicletta presso i cittadini e favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità;

g) progetta interventi per l'educazione e la formazione sulla mobilità ciclistica ed azioni di sensibilizzazione per la diffusione dell'utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani;

h) promuove l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, pulito e sicuro, attraverso la costruzione di una rete interistituzionale con i diversi attori interessati nel settore della formazione, educazione e comunicazione;

i) cura la diffusione dei dati sulla mobilità ciclistica, elaborati dall'Osservatorio regionale della mobilità e dal Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, al fine di permettere a Comuni e Province di attuare politiche e di progettare interventi coerenti con le analisi quantitative e qualitative realizzate;

j) cura la partecipazione della Regione Puglia a programmi e progetti europei per lo sviluppo della la mobilità ciclistica.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Azioni di sostegno alla mobilità ciclistica)

1. La Regione Puglia nella gestione della mobilità ciclistica predispose strumenti decisionali inclusivi che possono garantire la partecipazione, il confronto e la collaborazione dei diversi attori interessati dalla pianificazione e progettazione degli interventi per la diffusione degli spostamenti in bicicletta.

2. La Regione è impegnata – in attuazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e mediante intese con gli enti interessati – a promuovere il riuso, previa riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali, dei seguenti manufatti e/o infrastrutture:

a) le aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso e ritenute definitivamente non recuperabili all'esercizio ferroviario;

b) le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade di servizio (forestali, bonifica, acquedotti, enel, gas);

d) altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie, cablaggi;

e) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali;

f) i tratturi.

3. Nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse, la Regione promuove, mediante apposite intese con i gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, sono destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità di ciclisti e cicloturisti.

4. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico e collettivo locale e regionale e delle infrastrutture relative, allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli anche con inter-

venti infrastrutturali finalizzati ad eliminare ostacoli e barriere all'accessibilità ed alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.

5. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, con le associazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, il benessere fisico ed il miglioramento degli stili di vita.

6. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.

7. La Regione incentiva la diffusione della mobilità ciclistica anche attraverso l'istituzione di premi per valorizzare le buone pratiche a livello locale e provinciale e l'organizzazione di giornate a tema per sensibilizzare l'opinione pubblica all'utilizzo della bici per gli spostamenti urbani.

8. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro per i propri dipendenti e per quelli degli enti, istituti, agenzie, aziende o società dipendenti, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione ed incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare l'utilizzo della bicicletta tra i lavoratori.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Piani di Province e Comuni)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, le Province ed i Comuni redigono piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, in coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, ove vigente. Il piano provinciale, programma gli interventi a livello

sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il piano comunale programma gli interventi a livello locale ed è individuato quale elaborato integrativo del Piano Urbanistico Generale (PUO) di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Gli atti di cui al presente comma – se presentati separatamente dal piano cui appartengono – sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del suddetto piano, quale loro variante, o anche anticipatamente ad esso.

2. I piani provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo, anche in attuazione dei piani di spostamento casa-scuola/lavoro/tempo libero, la connessione dei grandi attrattori di traffico, tra cui i poli scolastici ed universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, i distretti e le zone artigianali ed industriali, il sistema della mobilità pubblica e collettiva e, in generale, i luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

3. I Piani della mobilità ciclistica predisposti dai Comuni e dalle Province sono piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità (PUM) e dei Piani Urbani del Traffico (PUT), in quanto, contribuendo a spostare quote significative di traffico motorizzato verso quello ciclistico, perseguono gli obiettivi in tema di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e del rumore prodotti dal traffico.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Programmazione degli interventi e delle azioni)

1. In coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e con i piani di cui all'articolo 5, le Province e i Comuni elaborano programmi triennali per l'attuazione di interventi

sulla mobilità ciclistica per i territori di rispettiva competenza.

2. I programmi prevedono, tra l'altro:

a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti o in via di realizzazione;

b) la rilevazione delle azioni attivate a livello provinciale e comunale per la promozione della mobilità ciclistica;

c) gli interventi infrastrutturali di cui avviare la realizzazione nell'arco di tre anni, valorizzando le infrastrutture per la mobilità ciclistica esistenti e garantendone la connessione con le reti ciclabili – esistenti e in corso di formazione – e con il sistema di mobilità in generale;

d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle ciclovie, così come indicato all'articolo 7;

e) le fonti di finanziamento – pubbliche, private o concorsuali dei due soggetti – che si intendono attivare per realizzare gli interventi e le azioni di cui al presente articolo;

f) il programma di interventi educativi e formativi per promuovere la mobilità ciclistica a livello comunale e provinciale;

g) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degli interventi;

h) i soggetti pubblici (enti parco, comunità montane, istituti scolastici) o privati cui compete l'attuazione degli interventi o delle azioni;

i) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi e delle azioni di cui sopra.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Classificazione delle ciclovie)

1. Per dotare il territorio regionale di una rete di strade per le biciclette, oltre alle piste ciclabili come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, sono disponi-

bili altre tipologie di percorsi, comunque rientranti nella definizione di ciclovie, vale a dire di itinerari idonei al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti e/o infrastrutture che rendono agevole la percorrenza ciclistica e le assicurano gradi di sicurezza variabili.

2. Il sistema integrato di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro, descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e che siano legittimamente percorribili dal ciclista.

3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie:

a) pista ciclabile e/o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, punto 39, del Codice della Strada;

b) corsia ciclabile e/o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del Regolamento del Codice della Strada;

c) pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato (greenway);

d) sentiero ciclabile e/o percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse;

e) strade senza traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 50 veicoli/giorno;

f) strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 500 veicoli/giorno, senza punte superiori a 50 veicoli/h;

g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30": strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di 30 km/h ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del Codice della Strada;

h) area pedonale, come da articolo 3,

comma 1, punto 2, del Codice della Strada;

i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, punto 54, del Codice della Strada;

j) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, punto 58, del Codice della Strada;

k) zona a velocità limitata (per 30 km/h o inferiori), come da articolo 135, punto 14, del Regolamento del Codice della Strada.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

(Interventi di educazione, formazione e comunicazione per la mobilità ciclistica)

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione Puglia considera strategiche le attività e gli interventi di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica. A tale scopo promuove, organizza e sostiene iniziative tese a favorire l'utilizzo generalizzato della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, nel quadro di una più ampia azione finalizzata alla diffusione di pratiche e comportamenti orientati alla mobilità sostenibile.

2. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica di cui all'articolo 2 individua le priorità strategiche e gli obiettivi specifici in materia di educazione, formazione e comunicazione per la diffusione della mobilità ciclistica, tenendo in considerazione i seguenti criteri generali:

a) la promozione ed il sostegno finanziario ad iniziative e programmi promossi in forma di collaborazione tra diversi enti ed istituzioni, pubblici e privati, che favoriscano lo scambio di esperienze, il confronto professionale, l'integrazione dei programmi di lavoro;

b) la realizzazione di iniziative di formazione, anche attraverso l'utilizzo dei programmi comunitari, finalizzate allo sviluppo di competenze e abilità in materia di promo-

zione, organizzazione e gestione di programmi e progetti per la diffusione della mobilità ciclistica;

c) la promozione e la realizzazione di iniziative di comunicazione, campagne informative, eventi, seminari ed ogni altra attività, finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini/utenti all'utilizzo della bicicletta;

d) l'individuazione di procedure e strumenti per la programmazione, la progettazione e l'organizzazione delle attività legate alla mobilità ciclistica, caratterizzati dall'orientamento a processi partecipativi capaci di garantire il confronto e la collaborazione dei diversi attori istituzionali e sociali, compresi i singoli cittadini;

e) la valorizzazione ed il sostegno delle forme di cittadinanza attiva, capaci di stimolare il protagonismo delle comunità locali nella definizione degli obiettivi in materia di mobilità ciclistica.

3. In coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, i Comuni e le Province, nell'ambito dei programmi triennali per l'attuazione di interventi per la mobilità ciclistica di cui all'articolo 6, prevedono:

a) percorsi casa-scuola in bicicletta;

b) percorsi casa-lavoro in bicicletta;

c) ciclofficine popolari e ciclofficine mobili;

d) misure di sostegno alle officine di manutenzione della bicicletta;

e) eventi dedicati alla promozione degli spostamenti in bici, manifestazioni e passeggiate per il turismo in bicicletta;

f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

g) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

h) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilità sostenibile;

i) misure di sostegno alla promozione di at-

tività imprenditoriali di servizio di trasporto con conducente o senza, mediante l'utilizzo di veicoli a trazione muscolare con particolare riferimento a bicicli, tricicli, quadricicli.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

*(Tipologie degli interventi
e delle azioni ricompresi
negli atti di programmazione)*

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, sulla base anche delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) e dal decreto interministeriale 6 luglio 1992, n. 467 (Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208) e relativa circolare esplicativa del 31 marzo 1993, n. 432, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane di piste ciclabili e ciclopedonali;

b) reti extraurbane di ciclovie e infrastrutture ad esse connesse;

c) aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di moderazione del traffico.

2. Gli interventi e le azioni per favorire la mobilità ciclistica comprendono tra l'altro:

a) posa in opera di idonea segnaletica specializzata per il traffico ciclistico e, ove necessario, realizzazione di apposite dotazioni infrastrutturali per la messa in sicurezza del traffico ciclistico soprattutto nelle intersezioni con il traffico motorizzato, ed in particolare nelle rotatorie. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il Regolamento con le indi-

cazioni della segnaletica dedicata alle ciclovie;

b) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

e) predisposizione di aree attrezzate, libere o custodite, per la sosta delle biciclette in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d'intesa con le società di gestione, e presso strutture pubbliche;

d) predisposizione di strutture, infrastrutture e servizi finalizzati a migliorare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico e collettivo;

e) realizzazione, d'intesa con le società di gestione del trasporto ferroviario e con i titolari/gestori delle infrastrutture, di attrezzature per favorire l'intermodalità bici e treno. Tra l'altro: spazi attrezzati per le soste delle bici nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie; interventi idonei a rimuovere gli ostacoli e facilitare la movimentazione delle bici nelle stazioni fino ai convogli (canaline/scivoli lungo le scale, ascensori) e per l'accessibilità al materiale rotabile; promozione e comunicazione del servizio di trasporto delle bici al seguito, spazi attrezzati per il trasporto delle bici al seguito sia su nuovi mezzi che su mezzi esistenti in fase di manutenzione straordinaria, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

f) politiche di moderazione del traffico in ambito urbano, attraverso interventi di modifica infrastrutturale della carreggiata, come Strade residenziali, Isole ambientali e Zone 30, finalizzati ad indurre gli automobilisti ad una guida più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti;

g) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

h) intese con le aziende di trasporto pubblico e collettivo per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

j) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo informatico;

k) realizzazione di campagne di comunicazione a sostegno del trasporto ciclistico in condizioni di sicurezza e della mobilità sostenibile;

l) interventi di educazione, formazione e comunicazione per la mobilità ciclistica come previsto all'articolo 8;

m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

3. Nel quadro delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata ad area sosta per biciclette.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Gestione e manutenzione)

1. La manutenzione delle ciclovie e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, così come dei percorsi e delle ciclovie preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più Comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta regionale.

2. Per l'illuminazione delle ciclovie vanno adottate, prioritariamente, fonti energetiche rinnovabili e metodologie di risparmio energetico.

3. La Giunta regionale, detta criteri per la concessione di contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei tracciati, agli enti che prevedono, nella loro

pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

(Soggetti attuatori)

1. Le Province, i Comuni, gli Enti gestori dei parchi nazionali, regionali e locali, adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.

2. I soggetti privati sono incentivati, previa intesa con gli enti pubblici competenti, ad installare strutture attrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta, nonché a promuovere agevolazioni per i propri dipendenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Disposizioni particolari per le Province)

1. Le Province adottano – entro un anno dalla pubblicazione della presente legge – soluzioni organizzative interne che consentano di garantire una idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso:

a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità, a norma dell'articolo 7. Il SIT, nelle sue indicazioni principali, è reso accessibile a mezzo internet;

b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;

c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno di PUG, PUT, PUM;

d) l'assistenza agli enti locali e agli enti

gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;

e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

(Disposizioni particolari per i Comuni)

1. I Comuni, sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane, prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di cicli, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i Comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.

3. I Comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse, alle aziende di trasporto o alle cooperative sociali.

4. I Comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche per il deposito di biciclette.

5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito attrezzato di biciclette in cortili o spazi comuni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

(Finanziamenti degli interventi e delle azioni)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante stanziamenti sul capitolo 553027 "Spese per l'attuazione degli interventi regionali in materia di sicurezza strada-

le, mobilità sostenibile e infrastrutture trasportistiche".

2. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio autonomo, di risorse statali e di fondi comunitari, la dotazione finanziaria da assegnare al capitolo di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e previsti nei programmi triennali per l'attuazione di interventi sulla mobilità ciclistica delle Province e dei Comuni di cui agli articoli 2 e 6. Con lo stesso atto sono definite le modalità di erogazione in relazione alla tipologia di intervento.

4. I finanziamenti regionali sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o comunitari da impiegare per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti, sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista si deve estendere per l'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e rotatorie.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere revocati o decurtati nei casi in cui, in corso d'opera o a completamento della stessa, la pista ciclabile dovesse risultare stralciata in tutto o in parte dall'intervento.

6. Le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada).

7. A partire dal secondo anno successivo alla pubblicazione della presente legge, è possibile accedere ai finanziamenti regionali per interventi sulle ciclovie, come classificate all'articolo 7, qualora comprese nei piani di cui all'articolo 5 e nei programmi di cui all'articolo 6 della presente legge.

8. Nell'ambito dei programmi triennali per l'attuazione di interventi sulla mobilità ciclistica, tra gli elaborati progettuali per l'ammissione a finanziamento e tra quelli specifici per l'approvazione dello stato finale del collaudo dell'opera ultimata, è inclusa una scheda con i dati caratteristici del progetto e dell'opera completata. Il responsabile del procedimento trasmette tale scheda all'ufficio che cura l'aggiornamento del SIT, ai sensi dell'articolo 3.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DECARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DECARO. È il caso di dire che, per fortuna, una legge sulle biciclette è andata veloce come un treno! Anche nella nostra regione gli spostamenti in automobile durano soltanto due ore al giorno, mentre nelle altre ventidue ore le automobili restano parcheggiate. Il 60 per cento degli spostamenti dei pugliesi, inoltre, non supera i cinque chilometri; il 40 per cento non supera i due chilometri e il 15 per cento non supera il chilometro. Sono tragitti che si potrebbero compiere benissimo in bicicletta o a piedi.

Questa legge è stata costruita in Commissione in maniera bipartisan ed è stata rivista dagli uffici dell'assessore Minervini. Si tratta di una legge importante per la mobilità ciclistica nella nostra regione che si fonda su tre dati importanti. Il primo è obbligare tutti i Comuni della regione Puglia a elaborare la programmazione. Ogni Comune, infatti, avrà un piano della mobilità ciclistica da inserire nella pianificazione comunale.

Il secondo dato è di natura infrastrutturale. Tutti i Comuni della nostra regione saranno obbligati a realizzare, accanto alle infrastrut-

ture stradali, una pista ciclabile, altrimenti l'infrastruttura stradale non sarà finanziata dalla Regione.

Allo stesso modo, tutti i Comuni dovranno inserire all'interno dei propri regolamenti edilizi l'obbligo di realizzare depositi per le biciclette nei complessi residenziali e commerciali. Saranno obbligati a costruire velostazioni in corrispondenza dei nodi del trasporto pubblico su gomma e su ferro e a favorire la realizzazione di ciclo-officine.

Il terzo dato è altrettanto legato alla programmazione perché tutti i Comuni saranno obbligati a pianificare gli interventi di formazione e informazione sull'utilizzo del mezzo a due ruote.

Spero che con questa normativa i comuni della nostra regione possano diventare ciclabili affinché con il tempo siano gli automobilisti a chiedere permesso ai ciclisti per poter passare.

DAMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMONE. Sono d'accordo con il collega Decaro sugli obiettivi della legge, ma vorrei portare l'esperienza del Comune di San Severo, che si è munito di una pista ciclabile spendendo 300.000 euro dell'Unione europea, ma quella pista ciclabile ormai non esiste più. La legge non basta.

Occorre porre vincoli affinché i Comuni che usufruiscono di queste somme abbiano anche l'amabilità di rendere utilizzabili le piste ciclabili.

Se vogliamo vincolare i Comuni, dobbiamo farlo non con una legge, ma predisponendo dei regolamenti e fissando delle sanzioni a loro carico.

PRESIDENTE. Ricordo che la proposta di legge in votazione comprende gli emendamenti recepiti dalla I Commissione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Camporeale, Canonico, Capone, Caroppo,
Cassano, Cervellera, Chiarelli, Curto,
Decaro, De Gennaro, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gatta, Gianfreda,
Introna,
Lanzilotta, Loizzo, Longo, Lonigro,
Maniglio, Marmo, Matarrelli, Mazza,
Mazzarano,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Sala, Surico,
Tarquinio,
Ventricelli,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Damone, De Biasi,
Greco.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	47
Consiglieri votanti	44
Hanno votato «sì»	44
Consiglieri astenuti	3

La proposta di legge è approvata.

Il consigliere Decaro ha avanzato richiesta d’urgenza.

Pongo ai voti la procedura d’urgenza.

È approvata.

Proposta di legge Blasi, Pentassuglia, Romano “Ampliamento offerta prodotti punti vendita esclusivi di stampa quotidiana” e DDL n. 20 del 5/10/2012 “Vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Proposta di legge Blasi, Pentassuglia, Romano “Ampliamento offerta prodotti punti vendita esclusivi di stampa quotidiana” e DDL n. 20 del 5/10/2012 “Vendita di pastigliaggi negli esercizi commerciali”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

GIANFREDA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, si ritiene opportuno, al fine di consentire ai punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica di ampliare le proprie prospettive di sviluppo economico e di offrire contestualmente un miglior servizio alla clientela, prevedere la possibilità di vendere, entro limiti predefiniti di superficie, ulteriori prodotti anche di natura alimentare che, però, non necessitino di alcuna manipolazione.

In tal senso hanno già legiferato numerose Regioni (Sardegna, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardi Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto).

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

(Vendita di prodotti non editoriali nei punti di vendita esclusivi)

1. I punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica sono autorizzati alla vendita dei seguenti prodotti, purché la superficie di vendita ad essi destinata non superi il 30% di quella complessivamente autorizzata;

a) generi di monopolio, lotterie e giochi soggetti a monopolio di Stato, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti per l'ottenimento delle relative autorizzazioni;

b) pastigliaggi, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati;

c) biglietti per l'accesso al trasporto pubblico e a eventi sportivi e culturali;

d) articoli di cancelleria e cartoleria, moduli e stampati comunicazioni e richieste indirizzate alle pubbliche amministrazioni, moduli per contratti, tessere e schede prepagate per servizi vari.

2. L'attività di vendita dei prodotti di cui alla lettera b) del comma 1 viene esercitata senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita dei prodotti alimentari, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

art. 2

(Norma finanziaria)

La presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del testo unificato nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Bellomo, Blasi, Boccardi,
Camporeale, Canonico, Capone, Caroppo, Cassano, Cervellera, Chiarelli, Congedo,
Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Disabato, Epifani,
Friolo,
Gatta, Gianfreda, Greco,
Introna,
Lanzilotta, Longo, Lonigro,
Maniglio, Marino, Marmo, Matarrelli, Mazza, Mazzarano,
Nicastro,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia, Romano,
Stefano, Surico,
Tarquinio,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	47
Consiglieri votanti	47
Hanno votato «sì»	47

Il disegno di legge è approvato.

Il consigliere Blasi ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

DDL n. 21 del 31/10/2012 “Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «DDL n. 21 del 31/10/2012

“Disciplina in materia di valutazione ambientale strategica”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente ha predisposto un disegno di legge volto a garantire l'adeguamento sistematico del quadro normativo regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e delle pronunce intervenute in sede giurisdizionale, sia nazionale che comunitaria.

L'istituto della VAS è stato introdotto nell'ordinamento comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il legislatore nazionale ha disciplinato le Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) dapprima con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, entrato in vigore il 31 luglio 2007 e, successivamente con il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale” che ha integralmente sostituito e novellato la Parte Seconda.

In particolare, l'art. 35, comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 dispone che “...le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti trovano diretta applicazione le norme regionali di cui al presente decreto. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili”. L'art. 35,

comma 2-ter del predetto decreto dispone altresì che “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”.

Ulteriori modifiche legislative a livello statale si sono susseguite, sia nel senso di ulteriori correttivi al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, con il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, entrato in vigore il 26 agosto 2010, sia attraverso modifiche ad altri atti che si riflettono sull'applicazione della VAS:

a) art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2011, relativo agli strumenti urbanistici attuativi;

b) art. 27 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente i piani di alienazione e valorizzazione immobiliare.

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 981 del 13 giugno 2008, ha emanato la Circolare n. 1/2008 recante “Note esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, individuando, fra l'altro, l'Autorità competente per la VAS in Puglia nell'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente. Successivamente, con DGR n. 2614 del 28 dicembre 2009, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'interpretazione delle modifiche introdotte al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, emanando la “Circolare n. 1 del 2009 in merito alla applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell'adeguamento della L.R. 11/2001 e s.m.i.”. La Regione ha provveduto altresì ad approntare un articolato quadro di indirizzi sull'integrazione della VAS nei procedimenti di approvazione di

specifiche tipologie di piani e programmi, comprendente:

1. Linee guida per la pianificazione strategica territoriale di area vasta (deliberazione di Giunta n. 1072/07 pubblicata nel BURP n. 104 del 20/07/2007);

2. Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani (deliberazione di Giunta n. 862 del 27 maggio 2008, pubblicata nel BURP n. 89 del 06/06/2008);

3. DRAG - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (deliberazione di Giunta n. 1328 del 03/08/2007 pubblicata nel BURP n. 120 del 29/08/2007);

4. Circolare 1/2001 inerente "Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di coopianificazione nella formazione dei Piani Urbanistici Generali" (deliberazione di Giunta n. 125 del 31 gennaio 2011 pubblicata nel BURP n. 25 del 16/02/2011).

Inoltre, a partire dal 2011, l'attività amministrativa promossa dalle amministrazioni precedenti (specie quelle comunali) con particolare riguardo ad alcuni settori di pianificazione e programmazione (il governo del territorio in primis), conosceva una crescita costante e portava all'attenzione dell'amministrazione regionale un quadro di estrema complessità riguardo al quale la diretta applicazione delle disposizioni nazionali (seppure accompagnata dagli atti regolamentari e d'indirizzo sopra esplicitati) cominciava ad evidenziare alcune criticità.

È nel solco della delineata evoluzione normativa avvenuta soprattutto a livello nazionale che la Giunta ha ritenuto di adeguare il quadro normativo regionale in materia, orientando la propria proposta nelle tre seguenti direzioni:

- rigorosa conformità alla normativa comunitaria e nazionale, conformemente alla prevalente giurisprudenza consolidata;

- ricognizione e monitoraggio dell'evoluzione della normativa, anche regolamentare, vi-

gente in altre regioni italiane (anche attraverso i lavori del Tavolo VAS Ministero dell'Ambiente/Regioni);

- articolazione del quadro normativo in una norma generale e specifici atti regolamentari, con particolare riferimento ai settori di pianificazione e programmazione su cui la Regione esercita potestà legislativa.

Sebbene il disegno di legge rechi una disciplina esaustiva delle procedure di VAS e della relativa verifica di assoggettabilità, nella declinazione dell'articolato si è dedicata particolare attenzione e cura ad alcune tematiche di particolare rilievo:

- la definizione dell'ambito di applicazione della VAS (art. 3);

- le modalità di attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS (art. 4);

- le misure per la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento delle procedure (art. 6, 7, 16, 17 e 19, in particolare).

In merito alla definizione dell'ambito di applicazione, l'art. 3 opera un opportuno bilanciamento fra il quadro definito a livello statale e l'esercizio dei margini discrezionali riconosciuti al legislatore regionale al già citato art. 7, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il disegno di legge (all'art. 3) traspone dunque tutte le disposizioni statali in materia e stabilisce i criteri che la Giunta dovrà seguire nell'emanazione di successivi provvedimenti attuativi che, attesa l'importanza della materia, si è inteso prevedere di emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione e l'esercizio della competenza in materia di VAS, il disegno di legge persegue una ridistribuzione delle responsabilità basata sui principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In fase di introduzione della norma regionale e di prima applicazione di un sistema di deleghe, si è preferito coinvolgere unicamente le amministrazioni comunali in quanto autorità precedenti per i piani urbanistici che costituiscono la categoria di gran

lunga più rappresentata nelle procedure di VAS a livello regionale, nonché quella per la quale si sono evidenziate le maggiori criticità.

Le condizioni stabilite per attribuire la delega della competenza per la VAS ai Comuni sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 4, subordinandola a determinati requisiti. Tuttavia è stato disciplinato il potere sostitutivo della Regione nei confronti dei Comuni delegati in caso di inadempienza entro i termini previsti, prevedendo la tutela avverso il silenzio inadempimento alle disposizioni generali del processo amministrativo.

Infine, il disegno di legge approfondisce il tema degli strumenti e delle regole per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure in numerosi articoli, alcuni dei quali (come l'art. 16 e l'art. 17) interamente dedicati al coordinamento. In una rapida disamina, appare opportuno sottolineare l'importanza delle seguenti disposizioni.

Viene chiarito il fondamentale contributo dei soggetti competenti in materia ambientale che può sostanziarsi in un parere consultivo reso esclusivamente ai sensi della normativa in materia di VAS, ovvero realizzarsi attraverso il coordinamento fra i procedimenti disciplinati dal disegno di legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.

Di notevole rilievo, e caratterizzate da profili innovativi, appaiono le disposizioni riguardanti il coordinamento tra la VAS (di piani e programmi) e la VIA (di progetti), anche in ragione della parziale sovrapposizione fra i rispettivi ambiti di applicazione. In tale contesto, l'art. 17 estende la possibilità di impostare procedure coordinate o comuni per la VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi direttamente ed esclusiva-

mente funzionali a determinare l'approvazione dei predetti progetti. Nell'ipotesi di piena integrazione dei procedimenti, si ricongiungono in capo ad un unico ente le competenze per le due forme di valutazione – laddove ai sensi della L.R. n. 11/2001 o del disegno di legge stesso, si fosse in presenza di deleghe disallineate a due dei tre livelli possibili (regionale, provinciale e comunale).

L'approccio alla semplificazione adottato nel disegno di legge, ancorché già coerente con le interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito, prevedrebbe una procedura coordinata o comune per garantire la coerenza con altre forme di valutazione ambientale, fra cui si cita espressamente la VAS.

Infine, l'art. 19 declina gli approcci all'informazione, alla comunicazione e alla partecipazione, enfatizzando, da un lato, l'opportunità di rendere più efficienti ed efficaci i procedimenti attraverso lo sviluppo dell'amministrazione digitale (con particolare riferimento alla creazione di un portale VAS e all'ulteriore implementazione dei sistemi informativi territoriali), e fondando nella piena attuazione della Convenzione di Aarhus e dei principi dello Statuto Regionale il rafforzamento della partecipazione pubblica, anche per mezzo della facoltà di svolgere un dibattito pubblico preliminarmente all'adozione del parere motivato di VAS.

In considerazione della complessità della normativa proposta (che intercetta tutti i principali settori nei quali si esplica l'attività amministrativa della Regione) e dell'interesse diffuso che i procedimenti cui la VAS si applica determinano fra le amministrazioni pubbliche coinvolte a vario titolo e le organizzazioni sociali, ambientali ed economiche, si è ritenuto opportuno coinvolgere il partenariato già nella fase di stesura ed elaborazione del disegno di legge, ovvero prima della trasmissione alle competenti Commissioni Consiliari.

Tale consultazione preliminare si è artico-

lata in due incontri tenutisi, il primo, l'11 ottobre 2012 presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, e il secondo il 26 ottobre 2012 presso la sede del Consiglio Regionale. Alla consultazione hanno partecipato complessivamente 22 organizzazioni rappresentative di ordini professionali, associazioni di categoria, enti locali di livello provinciale, intercomunale e comunale, sindacati, e associazioni tecnico-scientifiche attive nella tutela dell'ambiente e nel governo del territorio. Attraverso l'analisi e il riscontro delle oltre 80 osservazioni pervenute (di cui si dà puntualmente conto nei "lavori preparatori" pubblicati in una sezione dedicata del sito web dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, accessibile all'indirizzo <http://ecologia.regione.puglia.it/ddlvas>), è stato possibile illustrare le ragioni e i dettagli della proposta di disegno di legge, che è risultata modificata in senso migliorativo in merito a molteplici aspetti grazie alle segnalazioni e alle proposte di una così ampia e diversificata rappresentanza di soggetti che intervengono a vario titolo nei processi di VAS.

Importanti gli apprezzamenti ed i riconoscimenti per gli aspetti positivi della norma in recepimento del Dlgs n. 152/06 che abbiamo registrato durante la fase di audizione del partenariato come ANCI, Confindustria e ANCE, non solo per la formulazione ed elaborazione del Disegno di Legge in maniera concertata e partecipata ma anche per il rispetto dei tempi che erano stati condivisi.

Il Disegno di legge, che consta di 22 articoli, ha avuto l'apprezzamento unanime della Commissione per la sua importanza e l'astensione "tecnica" della opposizione è stata dovuta alla richiesta di supplemento di approfondimento da parte dei Gruppi consiliari.

Ringrazio per la solita e gentile collaborazione la struttura tecnica dell'Assessorato all'Ambiente e tutti i componenti della Commissione per il lavoro prodotto, rimettendo al Consiglio regionale il Disegno di legge per la sua approvazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale e non intervenendo il rappresentante del Governo regionale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito decreto, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. In particolare, la presente legge disciplina:

- a) le competenze della regione e quelle degli enti locali;
- b) i criteri per la individuazione degli enti territoriali interessati;
- c) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- d) fermo il rispetto della legislazione comunitaria e la compatibilità con il decreto, ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e per lo svolgimento delle relative consultazioni;
- e) le modalità di partecipazione delle regioni confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- f) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al decreto n. 152/2006 ed alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di:

a) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi;

c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione degli effetti connessi all'attività economica;

d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.

4. La Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione comunitaria e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel decreto, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della legge si intende per:

a) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed

economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi;

b) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 137/2002);

c) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d) modifica: la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti sull'ambiente;

e) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;

f) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

g) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

h) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;

i) verifica di assoggettabilità: la verifica at-

tivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni della presente legge, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

j) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

k) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 10;

l) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione di piani e programmi;

m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale, sono considerate come aventi interesse;

o) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

p) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, così come disciplinate dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Puglia.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza

ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

4. Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8.

5. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

6. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano Regolatore Portuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano Regolatore Portuale. Qualora il Piano Regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e si conclude con un unico provvedimento.

7. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

8. Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti a

VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

9. I piani di qualità dell'aria ambiente, previsti dagli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8.

10. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della legge:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;

e) il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67 del decreto n. 152/2006, e le relative varianti;

f) le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.

11. La Regione disciplina con successivi atti della Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, ulteriori modalità

per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa, nel rispetto della normativa comunitaria e statale. Tali modalità possono includere la verifica di assoggettabilità semplificata (come definito al comma 6, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dalla Direttiva 2001/42/CE paragrafo 5 dell'articolo 3. La Regione disciplina altresì le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

12. Gli atti di cui al comma 11 sono adottati su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d'intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6 e sentito il pubblico interessato. Nell'individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di norma, non sono soggetti a VAS, la Regione:

a) tiene conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato 1 alla Parte Seconda del decreto;

b) definisce il tipo di piani o programmi in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all'estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.

13. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

14. La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della legge, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS)

1. L'autorità competente per la VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

a) separazione dall'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'autorità procedente e quella competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;

b) adeguato grado di autonomia amministrativa;

c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

2. In sede regionale, l'Autorità Competente per la VAS è individuata nella struttura cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali.

3. La Regione delega l'esercizio della competenza per la VAS ai Comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;

b) siano strumenti attuativi di Piani Urbanistici Generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.

4. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell'attivazione della delega ai Comuni, alle seguenti condizioni:

a) che i Comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o pro-

gramma, e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. n. 267/2000;

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a), comma 1 dell'articolo 2.

5. L'attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. La Regione favorisce l'attuazione di programmi di formazione e assistenza ai Comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge.

6. In materia di VAS, fermo il rispetto della legislazione comunitaria e compatibilmente con i principi fondamentali dettati dal decreto, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanaazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal decreto, ove ne sussistano i presupposti.

7. A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei Comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del Comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'Ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Criteri per l'individuazione degli enti territoriali interessati)

1. Gli enti locali, definiti ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, partecipano alle procedure di VAS nei termini previsti per i soggetti competenti in materia ambientale, nei seguenti casi:

a) piani o programmi che interessano, anche parzialmente, il proprio territorio;

b) piani o programmi che interessano l'intero territorio di enti locali contermini;

c) piani o programmi che interessano anche parzialmente il territorio di enti locali contermini, e che definiscono il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti di interesse sovralocale, ivi inclusi quelli soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA.

2. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, può motivatamente provvedere ad individuare ulteriori enti territoriali interessati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale)

1. I soggetti competenti in materia ambientale sono consultati, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge, in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale ad essi attribuite dalla normativa statale e regionale vigente e al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. Il contributo richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale è finalizzato ad e-

videnziare le eventuali criticità ambientali nell'ambito territoriale interessato, nonché i potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale che potrebbero derivare dall'attuazione di piani e programmi, e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

3. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, può concordare con i soggetti competenti in materia ambientale forme di coordinamento fra i procedimenti disciplinati dalla presente legge e le procedure finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, dei quali i soggetti stessi dovessero essere titolari in riferimento ai piani e programmi e/o agli interventi attuativi ivi previsti.

4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale tenendo conto delle specifiche caratteristiche del piano o programma e delle peculiarità del territorio interessato.

5. I seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

a) Servizi Regionali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;

b) Servizi Provinciali con compiti di tutela ambientale e paesaggistica, ovvero con compiti di pianificazione e programmazione di rilevanza ambientale;

c) Autorità Idrica Pugliese;

d) Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);

e) Autorità di Bacino competente per il territorio interessato;

f) Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio interessato;

g) Ministero per i beni e le attività cultura-

li, strutture competenti per il territorio interessato.

6. Laddove il territorio su cui esercitano le rispettive competenze risulti interessato, anche parzialmente, dalle previsioni di un piano o programma, i seguenti enti sono sempre individuati come soggetti competenti in materia ambientale:

a) Consorzi di Bonifica;

b) Autorità portuali o marittime;

c) Enti Parco;

d) Enti di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.

7. La struttura regionale cui sono attribuite le funzioni in materia di valutazioni ambientali è sempre individuata come soggetto competente in materia ambientale in tutti i casi in cui non è autorità competente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Modalità di svolgimento)

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15 della legge:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, limitatamente ai casi definiti dall'articolo 3, con la predisposizione di un rapporto preliminare di verifica;

b) l'impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di orientamento;

c) l'elaborazione del rapporto ambientale;

d) lo svolgimento di consultazioni;

e) la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;

f) la decisione, ovvero l'atto di approvazione del piano o programma;

g) l'informazione sulla decisione;

h) il monitoraggio.

2. La procedura di VAS è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

3. La verifica di assoggettabilità e l'impostazione della VAS di cui alle lettere a) e b) del comma 1, vengono svolte precedentemente all'adozione del piano o programma, laddove prevista, e comunque nelle fasi preliminari della procedura di formazione del piano o programma.

4. Ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, l'autorità precedente può, d'intesa con il proponente, presentare direttamente un'istanza di VAS relativa a piani e programmi per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità, laddove disponga di elementi sufficienti a ritenere che i predetti piani o programmi possano comportare impatti significativi sull'ambiente.

5. Qualora il proponente sia un soggetto pubblico differente dall'autorità precedente, l'autorità competente, d'intesa con l'autorità precedente, può attribuire al proponente l'esercizio, anche parziale, delle funzioni dell'autorità precedente di cui agli articoli da 8 a 15 della legge.

6. L'autorità competente, ove ritenuto utile e anche su richiesta dell'autorità precedente, indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990, al fine di acquisire elementi informativi e i contributi delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

(Verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell'articolo 3, l'autorità precedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del decreto;

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera precedente;

c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente;

d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

2. L'autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell'elenco proposto dall'autorità precedente, verifica la completezza della documentazione e, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all'au-

torità procedente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e all'autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma del comma 4.

3. L'autorità procedente può trasmettere all'autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell'ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Salvo quanto diversamente concordato con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla Parte Seconda del decreto e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, sentita l'autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della legge e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Il provvedimento di verifica è pubblicato, in estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma ed i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedu-

rale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica.

7. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 o alla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della legge, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati, e si svolge secondo modalità semplificate disciplinate con successivi atti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

(Impostazione della VAS)

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 3 oppure in seguito ad un provvedimento di assoggettamento di cui all'articolo 8, è necessario effettuare la VAS, il proponente o l'autorità procedente predispongono un rapporto preliminare di orientamento, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e comprendente:

a) i principali contenuti (obiettivi, articolazione, misure e interventi), l'ambito territoriale di influenza del piano o programma e un quadro sintetico della pianificazione e programmazione ambientale, territoriale e socio-economica vigente nel predetto ambito;

b) l'esplicitazione di come la VAS si integra con lo schema logico-procedurale di formazione e approvazione del piano o programma, tenendo conto delle forme di coordi-

namento delle procedure, con particolare riferimento alle attività di deposito, pubblicazione e consultazione;

c) una descrizione preliminare dei principali fattori ambientali nel contesto territoriale interessato dall'attuazione del piano o programma;

d) l'impostazione del rapporto ambientale e della metodologia di valutazione;

e) una preliminare individuazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;

f) l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare e le modalità di consultazione e di partecipazione pubblica previste.

2. L'autorità procedente avvia la procedura di VAS presentando all'autorità competente un'istanza corredata della seguente documentazione su supporto informatico:

a) il rapporto preliminare di orientamento di cui al comma 1;

b) copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma, comprensiva del rapporto preliminare di orientamento;

c) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;

d) eventuali elaborati del piano o programma utili alla valutazione;

e) i contributi, i pareri, e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.

3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'autorità procedente avvia la fase di consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, pubblicando la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'au-

torità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi.

4. L'autorità competente, se necessario, può richiedere all'autorità procedente di integrare l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e/o degli enti territoriali interessati.

5. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato tra autorità competente e procedente, si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.

6. Al fine di evitare duplicazioni, l'autorità competente può stabilire che, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 conclusa con l'assoggettamento a VAS sostituisca la fase di consultazione preliminare.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Redazione del rapporto ambientale)

1. Sulla base degli esiti della fase di impostazione della VAS, il proponente o l'autorità procedente redigono il rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI alla Parte Seconda del decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

3. Il rapporto ambientale dà atto degli esiti

della consultazione preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

(Consultazione)

1. La fase di consultazione è finalizzata a garantire la partecipazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati. Essa ha una durata minima di sessanta giorni.

2. L'autorità procedente sottopone a consultazione una proposta di piano o programma adottata secondo le modalità previste dalla normativa vigente per specifici piani e programmi, o comunque formalizzata con atto amministrativo monocratico o collegiale.

3. Ai fini della consultazione, l'autorità procedente:

a) deposita per sessanta giorni una copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, presso i propri Uffici e quelli delle Province interessate e pubblica la stessa sul proprio sito web;

b) trasmette una copia cartacea ed una digitale della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all'autorità competente, che a sua volta cura la pubblicazione sul proprio sito web;

c) comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmis-

sione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi;

d) cura la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia contenente:

1) il titolo della proposta di piano o programma;

2) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;

3) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;

4) i termini e le modalità di presentazione delle osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 12.

5. L'autorità procedente garantisce che le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalle vigenti normative per specifici piani e programmi siano coordinate al fine di evitare duplicazioni con le disposizioni della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Espressione del parere motivato)

1. Al termine della fase di consultazione, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano o programma e/o al rapporto ambientale. L'autorità competente,

anche su richiesta del pubblico interessato o del proponente, può disporre lo svolgimento di un dibattito pubblico per l'esame del piano o programma, del Rapporto Ambientale, e degli esiti delle consultazioni, che si svolge secondo le modalità descritte al comma 8 dell'articolo 19 e comunque non determina interruzioni o sospensioni dei termini procedurali.

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, inclusa quella prodotta ai sensi del comma 1, svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato entro i novanta giorni successivi ai termini di cui al comma 1. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. Il parere motivato contiene condizioni e osservazioni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei piani e programmi e di assicurare che gli stessi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

4. L'autorità procedente e il proponente, anche in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

(Decisione)

1. L'autorità procedente e il proponente provvedono alla redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante del piano o programma, tenendo conto di tutti gli elementi emersi durante la valutazione e descrivendo le modalità con cui l'intero processo ha influenzato i contenuti del piano o programma. In particolare, la dichiarazione di

sintesi illustra, alla luce delle condizioni e osservazioni contenute nel parere motivato:

a) in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

b) come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

c) le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, in considerazione delle alternative possibili che erano state individuate.

2. L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio, o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

(Informazione sulla decisione)

1. L'autorità procedente (o l'organo competente all'approvazione) pubblica un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia relativo all'approvazione del piano o programma con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione dello stesso e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

2. L'autorità procedente e quella competente rendono pubblici sul proprio sito web l'atto di approvazione finale comprensivo di:

a) parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) dichiarazione di sintesi;

c) misure adottate in merito al monitoraggio.

3. La documentazione di cui alle lettere b) e c), unitamente agli elaborati di piano o programma approvati, è trasmessa dall'autorità procedente, solo su supporto informatico, all'autorità competente, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito web.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

2. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente e con il proponente.

3. Le misure adottate in merito al monitoraggio, che costituiscono parte integrante del rapporto ambientale, comprendono:

a) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente e nella valutazione delle alternative;

b) la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti;

c) le misure correttive da adottare;

d) le indicazioni circa responsabilità, tempi di attuazione, ruoli e risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzati, ove possibile, le informazioni utili raccolte nell'ambito del monitoraggio di altri piani e programmi, nonché le informazioni, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte per il piano stesso.

5. Dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro consoci-

tivo dei successivi piani o programmi che interessino il medesimo territorio.

7. La Regione può disciplinare, con successivi atti della Giunta, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, le modalità di collaborazione tra autorità competente, autorità procedente e proponente ai fini dello svolgimento del monitoraggio, nonché il ruolo dell'ARPA nell'ambito dei compiti istituzionali alla stessa attribuiti dalla normativa vigente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

*(Norme per il coordinamento
e la semplificazione dei procedimenti)*

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, le modalità di svolgimento della VAS prevedono il necessario coordinamento interistituzionale o intersettoriale, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. Al fine di evitare duplicazioni delle attività amministrative, le procedure di deposito, pubblicità, consultazione e partecipazione pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 11 della legge, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi dalla pertinente normativa di settore.

4. Per i piani e programmi di cui alla vigente normativa statale e regionale in materia di urbanistica e governo del territorio, il rap-

porto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma e le consultazioni di cui all'articolo 11 vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e consultazione previste dalla predetta normativa.

5. Nelle attività disciplinate dal presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nella normativa e nei programmi regionali inerenti alla promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

(Integrazione tra valutazioni ambientali)

1. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto preliminare di verifica e/o il rapporto ambientale devono recare i contenuti previsti dall'allegato G del D.P.R. n. 357/1997.

3. Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

4. La verifica di assoggettabilità a VIA di progetti di cui all'articolo 20 del decreto può essere condotta nell'ambito della VAS, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nei seguenti casi:

a) coincidenza tra autorità procedente e proponente;

b) per procedimenti di approvazione di varianti urbanistiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Sportello Unico per le Attività Produttive);

c) altri procedimenti autorizzativi comples-

si, ivi compresi gli Accordi di Programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000;

d) in casi differenti dai precedenti su esplicita richiesta del proponente all'autorità procedente.

5. Le procedure di VIA di progetti e i processi di VAS relativi a piani e programmi direttamente ed esclusivamente funzionali a determinare l'approvazione dei predetti progetti, possono essere svolti secondo modalità coordinate o comuni, a condizione che ricorra almeno uno dei casi di cui al comma 4.

6. Nei casi previsti ai commi 4 e 5, il Comune, laddove risulti titolare della delega per entrambe le procedure, esercita la competenza per la VIA e la VAS. In tutti gli altri casi di procedure coordinate o comuni relative a piani, programmi e progetti la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non operano, in caso di contrasto, le deleghe nei confronti di Province e Comuni previste dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), in materia di VIA e/o quelle di cui alla presente legge. Nel corso del procedimento, l'autorità procedente e l'autorità competente garantiscono che siano soddisfatte tutte le prescrizioni normative in materia di VAS e di VIA.

7. Le modalità di informazione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale fra VAS, valutazione di incidenza e VIA.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 18

(Processi di VAS

a carattere interregionale)

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il relativo procedimento (di VAS o verifica di assoggettabili-

tà) è effettuato d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti territoriali, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato dai possibili impatti, secondo le modalità stabilite dalle norme ivi vigenti.

3. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 8, 9 e 11.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

(Informazione, comunicazione e partecipazione)

1. In attuazione della Convenzione di Aarhus, cui l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) ed in coerenza con i principi dello Statuto Regionale, l'accesso alle informazioni, le attività di comunicazione e consultazione e la partecipazione pubblica sono considerati elementi essenziali dell'azione amministrativa in materia ambientale. In tale prospettiva, si individua la VAS come processo idoneo a perseguire soluzioni condivise di pianificazione e programmazione, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

2. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del patrimonio culturale nel territorio regionale.

3. L'Autorità procedente, l'autorità compe-

tente e i soggetti competenti in materia ambientale sono tenuti a scambiarsi dati, informazioni e ogni elemento utile allo svolgimento dei processi di VAS. A questa finalità concorrono anche i sistemi informativi (anche territoriali) in uso presso gli enti e i siti web istituzionali degli stessi.

4. Le informazioni elaborate durante i procedimenti di valutazione e approvazione di piani e programmi sono rese disponibili in formati tali da agevolare l'integrazione nei sistemi informativi, anche territoriali, e nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie della presente legge e degli altri soggetti coinvolti ed interessati, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di infrastrutture per l'informazione territoriale.

5. È istituito il Portale VAS della Regione Puglia, integrato nel sito web dell'Assessorato regionale con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, al fine di gestire l'archivio documentale digitale delle procedure di VAS, di supportare il monitoraggio dell'applicazione della presente norma e di ridurre gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. Con successivi atti della Giunta regionale, è stabilita la data di attivazione del portale e sono emanati indirizzi operativi inerenti alle relative modalità di realizzazione, gestione e aggiornamento.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a depositare, in formato digitale, nel portale VAS tutti i documenti per i quali siano previste forme di consultazione, deposito, pubblicità e partecipazione nell'ambito delle procedure di VAS.

7. Il portale VAS della Regione Puglia è sito informativo, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutte le procedure di VAS e verifica di assoggettabilità a VAS espletate in Regione Puglia e, a far data dalla sua attivazione, tiene luogo della pubblicazione sul Bollet-

tino Ufficiale della Regione Puglia, ovunque prevista nella normativa statale e regionale vigente in materia di VAS.

8. Le modalità di deposito, pubblicità e consultazione previste nella presente legge rappresentano le condizioni minime di attuazione dei principi di cui al comma 1. Nell'ambito dei singoli procedimenti di VAS l'autorità procedente e il proponente integrano le predette attività con approcci e strumenti adeguati alle caratteristiche del piano o programma e del territorio interessato, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento del pubblico interessato.

9. Il dibattito pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 12 è organizzato dall'autorità procedente e dal proponente e ad esso partecipano l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati. I lavori della conferenza di servizi eventualmente indetta ai sensi del comma 6 dell'articolo 7, si coordinano con quelli del dibattito pubblico. Il dibattito si conclude con una relazione sui lavori ed una sintesi degli argomenti svolti e delle proposte conclusive.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 20

(Relazioni sull'attuazione della VAS)

1. Gli Enti delegati informano, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti.

2. La Regione, in attuazione delle previsioni del decreto, informa, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso secondo le modalità parti stabilite nel decreto n. 152/2006.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le procedure di VAS avviate preceden-

temente all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

2. Ai fini dell'armonizzazione dei procedimenti di formazione di piani e programmi in corso con le disposizioni della presente legge, e nel rispetto delle condizioni inderogabili ivi contenute, l'autorità procedente può concludere con l'autorità competente e con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte accordi finalizzati ad utilizzare approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative e a definire lo svolgimento delle attività di interesse comune.

3. Sono abrogati gli articoli 23 (Piani e programmi) e 24 (SIA relativo a piani e programmi) della l. r. n. 11/2001.

4. Sono inoltre abrogate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

a) DGR del 13 giugno 2008 n. 981, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) n. 117 del 22 luglio 2008, recante la Circolare n. 1/2008 (Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006);

b) limitatamente alle parti inerenti alla VAS, DGR del 28 dicembre 2009, n. 2614, recante "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale)".

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia al d.lgs. n. 152/2006.

6. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURP.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 22**(Norma finanziaria)*

1. Alle attività che la presente legge pone a carico della Regione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge “Disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Amati,
Bellomo, Boccardi, Buccoliero,
Camporeale, Canonico, Capone, Cassano,
Cervellera, Chiarelli, Congedo,
Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
De Leonardis, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Gentile, Gianfreda, Greco,
Introna,
Lanzilotta, Longo, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Matarrelli, Mazza,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Romano,
Sannicandro, Surico,
Tarquinio,
Ventricelli,
Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo,
Marmo.

Comunico l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	47
Consiglieri votanti	45
Hanno votato «sì»	45
Consiglieri astenuti	2

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Nicastro ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

DDL n. 17 del 07/09/2012 – “Modifica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”

PRESIDENTE. Adesso dobbiamo esaminare il disegno di legge n. 17 del 07/09/2012 – “Modifica ed integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2010, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”, iscritto all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, poiché un membro del Governo ha chiesto un approfondimento, ma in questo momento è assente, proporrei un rinvio.

L'assessore deve essere presente e poi sono annunciati emendamenti sui quali in sua assenza non posso rispondere.

PRESIDENTE. Faccio presente che con la seduta odierna si entra nella sessione di bilancio e dunque saranno portati all’attenzione del Consiglio nella prima seduta del 2013 questo provvedimento e altri due iscritti all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 29 del Regolamento del Consiglio, il disegno di legge n. 16 del 07/09/2012 – “Modifiche all’art. 12, comma 3, e all’art. 39, commi 3 e 7, della legge re-

gionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’” e il disegno di legge “Modifiche all’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’”.

Se non vi sono obiezioni, prendo atto della richiesta del consigliere Marino e rinvio, pertanto, l’esame del disegno di legge ad altra seduta.

Ordine del giorno a firma dell’Ufficio di Presidenza “Crisi del sistema della stampa quotidiana e radiotelevisiva in Puglia”

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno a firma a firma dell’Ufficio di Presidenza “Crisi del sistema della stampa quotidiana e radiotelevisiva in Puglia”, del quale do lettura: «Il Consiglio regionale della Puglia

preoccupato

per il momento di difficoltà generalizzato che il sistema della stampa quotidiana e radiotelevisiva sta vivendo in Puglia, con la scomparsa di testate storiche e la perdita del posto di lavoro per giornalisti, tecnici e personale amministrativo delle aziende editoriali.

Considerato

il periodo di estrema di grande difficoltà della raccolta pubblicitaria, per effetto in particolare della crisi economica.

Facendo seguito

ai numerosi interventi del Presidente dell’Assemblea, di denuncia – in qualità di referente nazionale per la comunicazione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti regionali – dei problemi di gestione e di sopravvivenza stessa delle aziende editoriali e radiotelevisive del Mezzogiorno, che rischiano di penalizzare ulteriormente il Sud, allargando la distanza dall’Europa.

Associandosi

agli appelli della FNSI a sostegno delle testate più deboli nello scenario editoriale, con migliaia di posti di lavoro a rischio.

Denunciando

l’emergenza finanziaria e occupazionale che investe peraltro la stampa in cooperativa, a causa dei ritardi nell’erogazione dei contributi 2011 del Fondo per l’editoria, da parte del Governo nazionale.

Prendendo ad esempio

la recente incresciosa situazione che ha messo in ginocchio il quotidiano “Barisera”, per la mancata erogazione, senza spiegazioni, delle provvidenze del Dipartimento per l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (annualità 2011), riservate ai quotidiani editi da cooperative.

Ricordando

che intralci e ritardi nella corresponsione della provvista finanziaria aggiungono incertezze ad un quadro occupazionale già precario e minacciano migliaia di giornalisti e operatori, che hanno finora svolto la loro attività con grande professionalità, anche a costo di sacrifici e privazioni, pur di consentire ai quotidiani di sopravvivere.

Ritenendo

la “morte” di tante testate un costo insopportabile per il Paese e una ferita grave per la democrazia.

invita

a) il Governo regionale a farsi interprete presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delle gravi criticità di un settore chiave per la democrazia, l’informazione e il pluralismo;

b) ad intervenire a difesa dell’editoria del Mezzogiorno presso il Dipartimento per l’Editoria, per assicurare l’erogazione di risorse pubbliche indispensabili per la sopravvivenza di voci locali che da anni rappresentano un presidio irrinunciabile di pluralismo dell’informazione;

c) a chiedere chiarezza e certezze per il futuro, anche in relazione alla vicenda “Barisera” e in generale a beneficio di chi opera con onestà professionale, continuando nonostante ogni difficoltà a garantire ai cittadini un’informazione plurale».

Lo pongo ai voti.

NEGRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, condivido l'ordine del giorno, ma faccio presente che accanto al giustamente citato "Barisera" ci sono cinque testate televisive e giornali, come "Canale 8", "Il Paese Nuovo" di Lecce e "Telenorba", che stanno chiudendo e lasciando in mezzo a una strada centinaia di lavoratori.

Questo determina oltretutto un deficit di informazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno, con le integrazioni che riterrà di apportare il collega Negro.

È approvato.

Ordine del giorno Cassano, Sala, Surico, Friolo, Laddomada, Mazza, Zullo, Campo-reale, De Leonardis, Lonigro, Di Gioia, De Biasi, Pastore, Losappio, Ognissanti, De Gennaro, Epifani, Matarrelli, Pentassuglia, Romano, Maniglio, Gatta, Congedo, Ventricelli, Schiavone, Gianfreda, Buccoliero, Greco, Lospinuso, Marino, Longo, Boccardi, Nuzziello, Disabato, Loizzo, Caroppo, Marmo, Bellomo, Damone, Iurlaro, Menna del 27/11/2012 "Modifica art. 19 legge regionale n.4 del 2010"

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Cassano. Come già chiarito, faccio presente che, stante l'assenza dell'assessore alla sanità Attolini, abbiamo già rinviato tre proposte di legge e anticipo che rinvieremo gli ordini del giorno che ne richiedono la presenza.

Ne ha facoltà.

CASSANO. Signor Presidente, la ringrazio per la puntualizzazione.

Poiché mi riferisco a un argomento molto

delicato, di cui al punto n. 43) dell'ordine del giorno, chiedo se sia possibile rintracciare l'assessore per capire se può raggiungerci o meno.

Non credo sia corretto rinviare la discussione di un punto all'ordine del giorno così importante senza avvisare i consiglieri – peraltro, l'ordine del giorno reca le firme di tutti i consiglieri regionali – che l'hanno presentato. Sarebbe opportuno che ci venisse data una giustificazione seria per questa mancata discussione.

Non è un comportamento corretto. Abbiamo raccolto le firme di tutti i consiglieri regionali su un tema molto delicato.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo impegno. L'assessore Attolini, che è arrivato, esprimerà il suo parere e potremo eventualmente indire la votazione.

In seguito verificheremo come procedere in merito alle altre proposte di legge, compresa la sua, assessore Gentile.

Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. Chiedo scusa, ma ero impegnato in una riunione in assessorato da cui mi sono liberato con difficoltà.

Questi provvedimenti, già approvati in Commissione, sono fondamentali perché consentono di sanare un problema che si è creato per l'accreditamento...

PRESIDENTE. Mi scusi, assessore, mi rendo conto che non sono stato sufficientemente chiaro.

Le ho chiesto di intervenire sull'ordine del giorno presentato dal collega Cassano ed altri in merito alla condizione dei lavoratori delle CCR. Gli altri provvedimenti arriveranno dopo.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPPIO. Signor Presidente, come il collega Cassano sa bene, questo ordine del giorno è stato firmato anche da me e da tanti altri colleghi della maggioranza a una condizione. Siccome nella parte risolutiva è contenuta una serie di proposte che intervengono su procedure legislative e regolamentari, abbiamo posto la condizione che l'impegno richiesto alla Giunta sia praticabile, rimettendoci all'indicazione del Governo regionale.

In altri termini, Presidente, non basta un foglietto di carta per permetterci di stabilire se si possa passare dal 10 al 15 per cento o se quella clausola sia applicabile anche alle agenzie che non sono di natura sanitaria eccetera. Il nostro consenso all'ordine del giorno è, quindi, subordinato a quanto dirà il Governo. Se per il Governo è fattibile, bene. Se il Governo, invece, ritiene che quella parte del dispositivo non è praticabile, il discorso cambia.

Avevamo correttamente posto il problema al collega Cassano. Condividiamo insieme a lui l'ansia e la necessità di dare risposte, ma non illusioni. Le risposte devono essere praticabili a norma di legge e nel rispetto delle disposizioni del Patto di stabilità. In caso contrario, sono soltanto chiacchiere.

PRESIDENTE. Condivido le sue argomentazioni.

Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. Il dibattito si è già sviluppato. Condivido le osservazioni che ha testé formulato il consigliere Losappio, così come capisco la *ratio* dell'ordine del giorno.

All'origine esiste la sofferenza di alcuni lavoratori, che da diciassette anni – più o meno – si trovano in una condizione di sospensione di giudizio. Erano stati sospesi e messi in mobilità a seguito delle ben note vicende del gruppo Cavallari e da quel momento la loro situazione è stata prorogata all'infinito. Il varco che si era aperto con la legge «Omni-

bus» del 2010 è stato in parte utilizzato. So che sta per essere avviata una procedura di selezione presso l'Oncologico di Bari con una quota riservata.

Per il resto, è evidente che questa richiesta, che io raccolgo e di cui mi faccio carico, dovrà essere valutata anche alla luce di una serie di altri vincoli a cui siamo sottoposti ai fini del Piano di rientro. Poiché ritengo che meriti attenzione, proporrei il ritiro dell'ordine del giorno per riprendere il tema il prossimo anno, dopo un'attenta valutazione degli aspetti normativi e con l'impegno da parte nostra ad approfondire il problema.

PRESIDENTE. Se mi è consentito, assessore, piuttosto che il ritiro suggerirei il rinvio della discussione a una più attenta e approfondita analisi nella competente Commissione e mi auguro che il collega Cassano e gli altri firmatari siano d'accordo.

La questione esiste, ma ha bisogno di essere valutata in base alle norme vigenti.

CASSANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSANO. Signor Presidente, sono d'accordo con il collega Losappio e lo ringrazio soprattutto per la fiducia accordata a questo mio ordine del giorno. È evidente che l'ultimo punto richiede una serie di valutazioni. C'è però un dato di fatto e cioè che partiamo da una legge vigente che può essere modificata nelle percentuali e nell'ampliamento delle ASL di questa regione.

Vorrei rispondere all'assessore in merito alle assunzioni che sono state fatte e a quelle che si faranno all'Oncologico di Bari. Le proporzioni sono minime. Il problema dei quattrocento dipendenti ancora oggi pagati con la cassa integrazione, il cui costo è sulle spalle della Regione, non si risolve in questa maniera. La proposta che abbiamo presentato noi consiglieri è quella di ampliare prima di tutto

questa possibilità e poi di verificare se esistono le condizioni per estenderla agli altri enti. Se l'assessore si prende l'impegno di discutere l'argomento in Commissione sanità nel più breve tempo possibile, credo che nessuno di noi abbia difficoltà a sospendere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cassano.

L'ordine del giorno recante «Modifica art. 19 legge regionale n. 4/2010» viene, quindi, rinviato alla Commissione competente, dove l'assessore si impegna a procedere ai necessari approfondimenti insieme ai commissari.

Ha facoltà di parlare l'assessore Attolini.

ATTOLINI, *assessore alla sanità*. Avendo già dichiarato il mio impegno, ringrazio il Presidente per aver corretto la mia proposta di ritiro in rinvio. Rimandiamo l'approfondimento della questione a una sede idonea.

PRESIDENTE. Grazie, assessore.

Prima di chiudere i lavori, con riferimento alla richiesta dell'assessore Gentile, che pone un problema di scadenze, faccio presente che non ho alcuna difficoltà a chiamare il provvedimento di cui al punto n. 3) all'ordine del giorno "Norme urgenti in materia socio-assistenziale", ma sembra che non vi siano le condizioni per farlo.

Poiché, come ho già ricordato, con questa seduta si chiude la sessione ordinaria e questo pomeriggio inizierà la sessione di bilancio, non appena la Giunta avrà licenziato il documento di bilancio, propongo a questo punto che la Conferenza dei Presidenti decida se collocare in coda al bilancio eventuali provvedimenti urgenti che devono essere approvati entro il 31 dicembre.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 14.03*).